

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## DECRETO LEGISLATIVO "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"

### INDICE

<i>Parte II</i>	<i>Valutazione Ambientale Strategica - VAS</i>	<i>pag. 1</i>
	<i>Valutazione Impatto Ambientale - VIA</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Parte III - Titolo II</i>	<i>Gestione risorse idriche</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Parte III - Titolo III</i>	<i>Difesa del suolo, tutela acque, risorse idriche</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Parte IV</i>	<i>Gestione rifiuti, bonifica siti inquinati</i>	<i>pag. 19</i>
	<i>Accordi di programma</i>	<i>pag. 20</i>
	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pag. 48</i>
	<i>Allegato 5 – Tabella 1</i>	<i>pag. 48</i>
<i>Parte VI</i>	<i>Tutela risarcimento danni ambiente</i>	<i>pag. 49</i>

## **Parte II - Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione Impatto Ambientale**

### *Introduzione*

Nella Parte II del Decreto, intitolata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" viene riorganizzata la disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi opere, che restano regolate dalla normativa speciale di cui al D. Lgs. 190/2002 (il cui Capo II disciplina le procedure di VIA delle grandi opere).

E' innanzitutto istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un nuovo organismo, la **Commissione tecnico-consultiva**, a cui sono affidati compiti istruttori e valutativi in merito alle tre autorizzazioni ambientali qualora si riferiscano a piani, programmi, progetti e opere di competenza statale.

L'attività della Commissione, composta da 78 membri<sup>1</sup>, si esplica di fatto attraverso le tre **Sottocommissioni** preposte rispettivamente alle procedure di VAS, VIA e IPPC.

In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'espletamento di una delle procedure la relativa sottocommissione è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate.

La disciplina sulle modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione è rimessa a un successivo DPCM.

Si rinvia ai capitoli successivi per ciò che riguarda le specifiche competenze della Commissione nell'ambito delle singole procedure.

**Ai sensi dell'art. 52 le disposizioni contenute nella Parte II del decreto entrano in vigore 120 gg. dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

**Sono esclusi** dall'applicazione delle nuove norme i procedimenti che risulteranno, alla data di entrata in vigore, ancora in corso di definizione.

Per garantire la **semplificazione amministrativa** l'art. 51 stabilisce, infine, che con appositi regolamenti governativi potranno essere adottate norme per favorire l'integrazione delle procedure di VIA e VAS nell'ambito degli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione di piani o programmi o di progetti di opere od interventi.

### **La valutazione ambientale strategica**

#### *Premessa*

Le norme contenute nella **Parte II** del decreto costituiscono la prima configurazione normativa di livello statale di recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

---

<sup>1</sup> oltre al presidente ed a tre vicepresidenti. I membri della Commissione sono scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonché fra dirigenti della pubblica amministrazione.

In realtà già la Legge Comunitaria 2004 (n. 62/2005) aveva anch'essa recepito, in via generale, una serie di direttive comunitarie tra cui anche quella sulla VAS prescrivendo gli indirizzi generali cui doveva attenersi il Governo nella predisposizione dei successivi decreti attuativi per la regolazione nel dettaglio della materia.

Si evidenzia che mentre la VAS non aveva ricevuto, finora, alcuna disciplina normativa di livello statale, quasi tutte le Regioni hanno provveduto a regolare la procedura nonostante l'assenza di un quadro di principi certo e univoco.

Le più recenti leggi regionali sul governo territorio, ad esempio, hanno introdotto la VAS nell'ambito dei processi di adozione del piano provinciale e comunale seppur in maniera piuttosto disomogenea tra loro.

Con il decreto viene quindi ora ad essere delineato per la prima volta a livello statale il quadro dei principi generali e di alcune regole procedurali non derogabili ai quali dovranno attenersi od adeguarsi le normative regionali.

## **La procedura di VAS**

### **Ambito di applicazione (art.7)**

*piani e i programmi*: ossia tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione/programmazione, nonché le eventuali loro modifiche, previsti da norme legislative o regolamentari e la cui adozione compete ad autorità statali, regionali o locali (comunque sovracomunali v. infatti art.4 co.1 lett a), in quanto possono avere effetti significativi sull'ambiente.

### **Per quali piani e programmi è obbligatoria la VAS?**

per quelli che nel contempo:

concernono i seguenti settori:

- **agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione rifiuti e acque, telecomunicazioni, turistico, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli;**

e costituiscono

- **il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi per i cui progetti è prevista la procedura di VIA<sup>2</sup>;**

Se i suddetti piani e programmi riguardano però l'uso di **piccole aree a livello locale** gli stessi saranno sottoposti a VAS **solo se**, a seguito di preventiva verifica<sup>3</sup>, risulta che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.

La VAS è altresì obbligatoria per i piani e i programmi che concernono:

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.68 comma 1 del decreto "I progetti di **piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico**, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66".

<sup>3</sup> La verifica degli effetti significativi viene eseguita dall'autorità (amministrazione) cui compete l'adozione del provvedimento conclusivo di un procedimento o di una sua fase sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato II al Decreto. Per i piani ed i programmi di competenza statale deve comunque essere acquisito il parere della Commissione consultiva (ex articolo 6).

- **le cd. zone di protezione speciale<sup>4</sup> per la conservazione degli uccelli selvatici e i siti classificati di importanza comunitaria<sup>5</sup> per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.**

Solo previa **verifica<sup>6</sup> degli effetti significativi** che potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono, invece, sottoposti a VAS tutti **gli altri piani e programmi** diversi da quelli sopra elencati che:

- **rappresentano in ogni caso il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi anche se i per i relativi progetti non è prevista la VIA.**

Le **modifiche** di piani e programmi già approvati sono sottoposte VAS solo se a giudizio dell'amministrazione competente possono comportare effetti significativi sull'ambiente<sup>7</sup>.

### **Esclusioni:**

- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- i piani e i programmi relativi ad interventi di telefonia mobile di cui all'art. 87 del d.gs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

### **In quale fase del procedimento viene attivata la VAS (art.8):**

La procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è quindi effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva.

Pertanto la procedura di VAS delineata dal decreto diventa parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l'adozione e approvazione dei piani e dei programmi.

Per facilitare l'iter procedurale ed evitare duplicazioni della stessa valutazione quando si tratta di piani e programmi che si trovano tra loro in rapporto di gerarchia le amministrazioni competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi devono tenere conto delle valutazioni già effettuate sul piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi sui piani sott'ordinati.

### **Le fasi della procedura di VAS: disposizioni comuni alla VAS statale e regionale/provinciale**

- individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS: successivamente all'adozione di un piano o programma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da parte dell'autorità competente occorre verificare se esso rientra nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi dell'art. 7.  
Per le modifiche a piani e programmi e per i piani e programmi che potrebbero essere esclusi dalla VAS occorre effettuare *la verifica degli effetti significativi sull'ambiente* che la loro attuazione potrebbe comportare.

---

<sup>4</sup> L'elenco generale di dette Zone è contenuto nell' Allegato A - *Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del Decreto 3 aprile 2000 - Ministero dell'Ambiente*

<sup>5</sup> L'elenco dei siti è possibile trovarlo nell' Allegato B - *Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del Decreto 3 aprile 2000 - Ministero dell'Ambiente*

<sup>6</sup> v. nota 3

<sup>7</sup> si applica la procedura descritta nella nota 3

- redazione del rapporto ambientale (art. 9): prima che il piano o il programma siano approvati viene predisposto dall'autorità procedente<sup>8</sup> un apposito studio tecnico-scientifico in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale sulla base dei criteri forniti dall'Allegato I alla Parte II del decreto. Il rapporto indica altresì le alternative progettuali esperibili in considerazione degli obiettivi del piano o programma.

Il livello di approfondimento delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale, come descritte nell'Allegato I alla Parte II del decreto, dovrà essere rapportato ai contenuti e al livello di dettaglio del corrispondente piano o programma.

→ informazioni da inserire nel rapporto: fase preliminare (eventuale) art. 9 commi 4-5 l'amministrazione che ha elaborato il piano o programma può chiedere di definire in contraddittorio con l'autorità competente sulla VAS le informazioni che devono essere inserite nel rapporto ambientale. In questa sede dovranno essere consultate anche le altre autorità che per le loro specifiche competenze ambientali possono avere interesse fornire le proprie considerazioni<sup>9</sup>.

- Forme di consultazione e pubblicità: in via generale diverse disposizioni del decreto sono volte ad assicurare forme di consultazione e partecipazione non solo delle altre autorità pubbliche ma di tutti i soggetti interessati (art.7 comma 7; art.9 comma 5; art. 10; art. 11; art. 13).

In particolare, la proposta di piano o programma, con il relativo rapporto ambientale, devono essere messi a disposizione delle altre autorità/amministrazioni e del pubblico affinché tutti possano formulare, prima della definitiva approvazione, osservazioni e pareri entro il termine di 45 gg. dalla pubblicazione della notizia, su un quotidiano e/o su internet<sup>10</sup>, di avvenuto deposito del rapporto ambientale presso le sedi previste.

Se dall'attuazione di un piano o programma possono derivare effetti sull'ambiente di uno Stato membro dell'UE deve essere trasmessa anche a detto Stato tutta la documentazione affinché possa pronunciarsi entro 60 gg. dal ricevimento della documentazione.

Tutti i pareri resi durante le consultazioni dovranno essere valutati ai fini dell' espressione del giudizio finale di compatibilità ambientale.

- Giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del piano o programma (art.10): la procedura di VAS si conclude con il giudizio di compatibilità ambientale che deve essere reso entro il termine di 60 gg. dalla scadenza di quello concesso alle altre autorità, ai soggetti interessati e al pubblico in genere per presentare le osservazioni. Tale atto, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione della proposta di piano o di programma, può prescrivere l'adozione di specifiche varianti ed integrazioni al piano o programma.

L'inerzia dell'organo competente ad adempiere fa scattare, decorsi inutilmente i 60 gg., l'esercizio del **potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri**, che provvede, previa diffida, entro ulteriori 60 gg.

---

<sup>8</sup> In caso di piani e programmi statali il Rapporto Ambientale è predisposto dalla Commissione di cui all'art.6

<sup>9</sup> per i piani e programmi sottoposti a VAS in sede la fase preliminare avviene in contraddittorio tra il proponente e la Commissione tecnico-consultiva (art.20)

<sup>10</sup> Con successivo regolamento del Ministero dell'ambiente saranno definite e ulteriormente specificate le modalità per la diffusione a mezzo stampa dei piani e programmi per i quali è in corso la VAS.

Qualora non provveda neanche il Consiglio si intende emesso *giudizio negativo* sulla compatibilità ambientale.

Tuttavia la norma specifica che per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede regionale o provinciale, la previsione del silenzio-rigetto opera solo fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali o di adeguamento di quelle esistenti alla disciplina comunitaria vigente.

In merito a quest'ultimo aspetto si osserva che la norma non prende in considerazione la circostanza, già richiamata in premessa, e cioè che numerose regioni hanno disciplinato autonomamente la VAS e pertanto si ha motivo di ritenere che la normativa regionale vigente possa essere ritenuta applicabile se comunque conforme alla disciplina comunitaria.

**I provvedimenti di approvazione di piani o programmi adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.**

Qualora durante l'iter di approvazione di un piano o programma da sottoporsi a VAS venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

L'approvazione del piano o del programma tiene conto del giudizio di compatibilità espresso. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale.

- pubblicità della decisione finale: i giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti definitivi devono essere messi a disposizione del pubblico e trasmessi alle altre amministrazioni o Stati membri che abbiano preso parte alle forme di consultazione previste nella fase precedente a quella di approvazione degli atti (art. 13).
- monitoraggio successivo (art.14): deve essere data notizia a mezzo stampa delle eventuali misure correttive che verranno adottate in conseguenza della successiva attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'attuazione dei piani e programmi .

***Nota: le procedure descritte fino a questo punto si applicano sia ai piani e i programmi di competenza statale sia a quelli di competenza regionale o provinciale.***

### **Procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale**

Fatte salve le regole generali sulle procedure dettate dal decreto le Regioni e le Province autonome possono ulteriormente disciplinare con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica, ma solo dei piani e programmi di loro competenza.

Le disposizioni regionali e provinciali di adeguamento alle norme del decreto dovranno entrare in vigore entro 120 gg. dalla sua pubblicazione altrimenti dovranno necessariamente applicarsi le disposizioni del decreto.

### **Procedura di VAS per piani e programmi di competenza statale**

Gli articoli 15 e seguenti del decreto contengono disposizioni integrative del procedimento di VAS relativamente ai piani e programmi di competenza statale

La Commissione consultiva di cui all'art. 6 è l'organo preposto a provvedere all'istruttoria, a redigere il rapporto ambientale e a formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale.

Spetta sempre alla Commissione esprimere il proprio parere qualora si tratti di effettuare la verifica preventiva (v. anche nota 8) al fine di definire se determinati piani e programmi, per i quali non sarebbe obbligatoria la VAS, debbano essere sottoposti ugualmente alla procedura in considerazione degli effetti ambientali che potrebbero avere.

## La valutazione di impatto ambientale VIA

### *Premessa*

Fermo restando che le grandi opere strategiche restano regolate dal D.Lgs. 190/2002 le norme contenute nella Parte II, Titolo III, hanno l'obiettivo di disciplinare la procedura di VIA (a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 e integrata poi con la Direttiva 11/97CE) finora regolamentata in maniera disorganica e frammentaria introducendo, per la prima volta, anche meccanismi utili ad assicurare il coordinamento tra VIA/VAS e VIA/IPPC.

## La procedura di VIA

### **Ambito di applicazione**

La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possono avere direttamente o indirettamente un impatto notevole sull' uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sul clima, ecc. ed è finalizzata ad assicurare che gli effetti sull'ecosistema derivanti dalla realizzazione delle opere e degli interventi siano sottoposti ad un esame scrupoloso nella fase di progettazione.

La VIA viene effettuata sui progetti *preliminari* che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione (art.5 lett. e).

Per ciascun progetto devono essere esplicitate le ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente.

### **Progetti sottoposti a VIA (art. 23 e Allegato III e IV alla parte seconda):**

- 1) i progetti, *ovunque localizzati*, di cui all'elenco A dell'Allegato III (raffinerie, centrali termiche, acciaierie, costruzioni di tronchi ferroviari, di strade e autostrade, porti marittimi, impianti di smaltimento rifiuti pericolosi...) se ricadenti *in aree naturali protette le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%*.
- 2) quando sono situati, anche solo in parte, *all'interno di aree naturali protette* (ex L. 394/1991) i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III (impianti industriali inerenti la produzione di energia, la lavorazione dei metalli, la gomma e le materie plastiche; alcuni progetti di infrastrutture quali quelli relativi allo sviluppo di aree urbane nuove o in espansione oppure inerenti porti lacuali, porti turistici diversi da quelli di cui all'elenco A, opere costiere, strade extraurbane secondarie....)
- 3) *previa verifica* dell'autorità competente (v. art. 32 di cui si dirà più avanti) effettuata sulla base degli elementi contenuti nell'Allegato IV, i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III *anche se non ricadono in aree naturali protette*.

La VIA si applica altresì ai progetti di interventi di **modifica "sostanziale"** alle opere già realizzate dai quali cioè derivi un'opera con caratteristiche essenzialmente diverse dalla precedente.

Per le **opere già esistenti**, *non* appartenenti alle tipologie di cui sopra (per le quali è prevista la VIA obbligatoria – sub. n. 1-2-3) la VIA si applica ai relativi interventi solo qualora a seguito di questi derivi un'opera rientrante in quelle tipologie.

Sono, infine, sottoposti alla procedura anche i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente **prescritta da leggi speciali di settore**.

### **Esclusioni:**

Previo giudizio dell'autorità competente (v. art. 32 di cui si dirà più avanti) possono essere esclusi dalla VIA:

- a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
- b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
- c) i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.

### **A chi compete la VIA? e quale procedura si applica?**

- **al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali**, sentita la regione interessata per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad *autorizzazione statale* e per quelli aventi *impatto ambientale interregionale o in altro paese dell'UE*, (secondo le disposizioni procedurali di cui agli artt. da 26 a 41);
- *negli altri casi all'autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma* e secondo le procedure dalla stessa stabilite, con propria legge (sulla base dei criteri direttivi di cui agli artt. da 42 a 47 e ferme restando le disposizioni comuni generali artt. da 23 a 34).

### **Le fasi della procedura di VIA**

- ↳ *per tutti i progetti di opere (statali, regionali, provinciali)*
- ↳ *deve concludersi entro 90 gg. dalla data della pubblicazione a mezzo stampa dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale (art. 31)*

- *procedura di verifica preventiva (art. 32):* devono essere sottoposti ad un preventivo esame da parte dell'autorità competente: i progetti che appartengono alle categorie per le quali il decreto prevede la possibilità di esonero dalla VIA (art. 23 comma 4) nonché i progetti dell'elenco B dell'Allegato III che, pur non ricadenti in aree protette, potrebbero però avere alcune delle caratteristiche di cui all'Allegato IV. La verifica serve, infatti, a valutare se queste tipologie di progetti debbano essere o meno sottoposti a VIA. Ai fini della verifica il committente o proponente deve fornire una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

L'autorità competente deve eseguire la verifica entro 60 gg. dalla domanda.

- *predisposizione dello studio di impatto ambientale (art. 27):* è l'elaborato tecnico-scientifico, predisposto a cura e spese del committente o proponente (secondo le indicazioni di cui all'Allegato V alla Parte II) comprendente la descrizione del progetto, la valutazione degli effetti significativi che la sua realizzazione avrebbe sull'ambiente e le ragionevoli alternative che potrebbero adottarsi in considerazione degli obiettivi e dei servizi correlati all'opera o all'intervento e dell'ambito territoriale interessato (art. 5 lett. i). Lo studio deve in ogni caso contenere le informazioni relative:

- alle caratteristiche, alla localizzazione e alle dimensioni del progetto;
  - alle misure previste per evitare o ridurre gli effetti negativi rilevanti;
  - ai dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
  - alle principali alternative prese in esame, ivi compresa la cosiddetta "opzione zero", con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
  - al rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
- presentazione della domanda (art. 26) il committente o proponente l'opera o l'intervento inoltra all'amministrazione competente la domanda + progetto dell'opera + **SIA** (studio impatto ambientale, che deve essere predisposto secondo le indicazioni di cui all'Allegato V alla Parte II<sup>11</sup>).
- pubblicità a mezzo stampa: il committente o proponente deve provvedere a proprie spese a depositare la documentazione presso appositi uffici affinché il pubblico interessato possa prenderne visione. Dell'avvenuto deposito deve esserne data comunicazione a mezzo stampa <sup>12</sup>.
- osservazioni scritte da parte dei soggetti interessati (art. 29): nel termine di 45 gg dalla pubblicazione della notizia a mezzo stampa ogni soggetto interessato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte sul progetto, che dovranno essere considerate nel giudizio finale di compatibilità ambientale.
  - inchiesta pubblica (eventual, su iniziativa dell'amministrazione (art. 29): l'autorità competente sulla VIA può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame congiunto dello studio di impatto ambientale presentato, dei pareri forniti dalle altre p.a. e delle osservazioni del pubblico. L'inchiesta, che deve concludersi entro 60 gg. e *sospende* il termine di decorrenza dei 90 giorni prescritti per la conclusione di tutto il procedimento di VIA.
  - sintetico contraddittorio (eventuale su iniziativa del committente/proponente o dell'amministrazione (art. 29): Se non viene indetta l'inchiesta pubblica il committente o proponente, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.
  - modifica del progetto (art. 29 comma 5): a seguito dei pareri formulati o dai rilievi emersi durante l'inchiesta pubblica o il contraddittorio il committente o proponente ha facoltà di apportare modifiche e integrazioni al proprio il progetto indicando il tempo necessario. La richiesta *sospende* tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.
- trasmissione della documentazione agli altri enti interessati (art. 26): contestualmente alla presentazione della domanda copia di tutta la documentazione deve

<sup>11</sup> Il committente o proponente, prima dell'avvio del procedimento di VIA, può richiedere all'autorità competente che venga esperita una *fase preliminare* allo scopo di definire le informazioni, comprese nell'Allegato V (art.27 comma 2) Devono essere consultate anche le altre autorità eventualmente interessate.

<sup>12</sup> l'art.28 comma 2 rinvia a un successivo regolamento la definizione delle modalità idonee ad assicurare la diffusione a mezzo stampa di tutti i progetti sottoposti a VIA.

essere trasmessa anche alle regioni, province e comuni interessati nonché, eventualmente, agli enti di gestione delle aree protette affinché possano esprimere *entro 60 gg.* il loro parere. Tuttavia, il committente può chiedere, in via preliminare, di essere esonerato da quest'ultimo adempimento in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'opera o del numero degli enti locali coinvolti.

→ se sono formulati e recepiti pareri e osservazioni: possono essere richieste al committente o proponente integrazioni al SIA o alla documentazione, con indicazione di un congruo termine per adempiere. In tal caso vengono *sospesi* i termini del procedimento.

Oppure il committente o proponente stesso può attivarsi o per presentare le integrazioni ovvero per inoltrare una nuova domanda.

➤ istruttoria tecnica (art. 30): successivamente alla presentazione della domanda viene aperta l'istruttoria tecnica al fine di:

- accertare la completezza della documentazione;
- verificare la rispondenza dei dati riportati nel progetto;
- verificare che i dati relativi alla gestione dei rifiuti corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
- accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti;
- individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

➤ giudizio di compatibilità ambientale (art. 31): il procedimento di VIA si conclude con un giudizio motivato *entro 90 gg.* (salvi i casi di sospensione) dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 28.

→ potere sostitutivo del consiglio dei Ministri (art. 31 comma 2): qualora l'amministrazione competente sulla VIA non si pronuncia entro il termine previsto scatta, anche su istanza delle parti interessate, il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, che provvede *entro 60 gg.*, previa diffida ad adempiere entro il termine di *20 gg.*

In difetto per progetti sottoposti a VIA in sede statale, si intende emesso **giudizio negativo** sulla compatibilità ambientale del progetto. Per gli altri progetti tale disposto si applica ma solo fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente.

→ pubblicizzazione degli esiti della procedura di VIA (art. 31 comma 4)

### **Relazioni tra VIA e VAS**

Al fine di snellire il procedimento connesso al rilascio delle due autorizzazioni ambientali l'art. 33 prevede che per i progetti, da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a VAS, ai fini dell' esperimento della VIA dovranno essere considerati come acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di VAS o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma.

## Le fasi della procedura di VIA: disposizioni specifiche per la VIA statale

Per i progetti di opere o interventi:

1. sottoposti ad autorizzazione alla costruzione da parte dello Stato;
2. localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possono comportare un impatto significativo su più regioni;
3. che possono avere effetti significativi sull'ambiente di altri stati dell'UE.

Gli articoli da 35 a 41 contengono disposizioni procedurali integrative rispetto a quelle di carattere generale.

Pertanto quanto segue costituisce solo una ulteriore specificazione delle modalità di svolgimento della procedura di VIA

- presentazione della domanda e trasmissione della documentazione agli altri enti interessati (art. 26; art. 36): il committente o proponente l'opera o l'intervento deve inoltrare la domanda + progetto dell'opera + SIA a: Ministero dell'ambiente; Ministero beni culturali; una o più regioni/enti locali coinvolti; Commissione tecnica; altri Ministeri eventualmente interessati.
  - osservazioni e pareri (art. 36 commi 4 e 6): resta fermo per Regioni, Province e comuni il termine di 60 gg. dal ricevimento della documentazione per esprimere il parere. Varia invece il termine concesso a tutti gli altri soggetti interessati per presentare osservazioni scritte: 30 gg. dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'annuncio di avvenuto deposito.
  - trasmissione della documentazione agli Stati membri UE interessati (art. 39): copia del progetto e del SIA deve essere trasmessa anche allo Stato membro dell'UE qualora l'opera o l'intervento progettato possano avere effetti significativi sull'ambiente di detto paese che potrà decidere di prendere parte alla procedura di VIA e comunque di presentare osservazioni entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione.
- istruttoria tecnica (art. 30; art. 36 comma 7; art. 37): compete alla Commissione consultiva di cui all'art. 6 (che sostituisce di fatto le attuali Commissioni VIA esistenti) o meglio alla Sottocommissione preposta alla VIA provvedere a tutte le fasi istruttorie ed esprimere parere in merito agli studi di impatto ambientale presentati. La Sottocommissione deve altresì verificare che il progetto definitivo dell'opera si sia uniformato alle prescrizioni del giudizio ambientale. Se dopo i controlli il progetto definitivo risultasse difforme dal preliminare (sul quale è stata effettuata la VIA) il Ministro dell'ambiente adotta gli specifici provvedimenti per aggiornare lo studio di impatto ambientale.
- giudizio di compatibilità ambientale (art. 31): il procedimento di VIA si conclude con un giudizio motivato, del Ministro dell'ambiente di concerto con quello dei beni culturali e con il Ministro proponente, entro 90 gg. (salvi i casi di sospensione) dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 28. In casi di particolare rilevanza il Consiglio dei Ministri può autorizzare una proroga del termine.  
Resta fermo, anche per le VIA di competenza statale, il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 31 comma 2.

Se il Ministero competente alla realizzazione dell'opera non intenda uniformare il progetto alle prescrizioni apposte in sede di giudizio finale può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio o rinunciare al progetto. Sulla proposta di revisione si esprime il Consiglio dei Ministri entro 60 gg. In mancanza si applica il silenzio-rigetto.

Nel caso di opere che, nei successivi tre anni dal giudizio di compatibilità, risultino essere non realizzate per il 20% , deve essere *riaperta* la procedura di VIA.

**Il giudizio di compatibilità cessa di avere efficacia dopo 5 anni dalla sua emanazione.**

### **Procedura di VIA: criteri direttivi per regioni e province autonome (artt. 42-47)**

Per tutti i progetti di opere ricompresi nell'art. 23 che non rientrano nella competenza statale la procedura di VIA segue le regole generali integrate eventualmente con le ulteriori e specifiche disposizioni dettate a livello regionale o provinciale tenuto conto di alcuni criteri direttivi contenuti negli articoli da 42 a 47.

In particolare le regioni\prov. aut. dovranno individuare l'autorità competente in materia di VIA e l'organo tecnico preposto all'istruttoria nonché le eventuali deroghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali.

Le regioni\prov. aut. inoltre possono:

- incrementare fino a un massimo del 20% le soglie dimensionali, laddove previste, fissate per i progetti contenuti nell'Elenco B (dell'Allegato III alla Parte II del decreto) - art. 42 comma 2;
- individuare ulteriori forme di pubblicità - art. 42 comma 5;
- prorogare, nei casi di particolare rilevanza, i termini di conclusione del procedimento fino a un massimo di 60 gg. - art. 44;
- definire modalità idonee ad assicurare il coordinamento e, se possibile, l'integrazione tra la procedure di VIA e le altre procedure autorizzative;
- definire una procedura semplificata qualora si tratti di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata;
- stabilire criteri di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III *che non ricadono in aree naturali protette* tenuto conto degli elementi contenuti nell'Allegato IV.

Le disposizioni regionali e provinciali di adeguamento alle norme del decreto dovranno entrare in vigore entro 120 gg. dalla sua pubblicazione altrimenti dovranno necessariamente applicarsi le disposizioni del decreto.

## Parte III - Titolo II - Gestione risorse idriche

### Piano di bacino

*Che cosa è:*

- è un piano territoriale di settore sottoposto a VAS in sede statale (art. 65-66);
- nel quadro conoscitivo saranno indicati anche i vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- le disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i privati (se trattasi di prescrizioni dichiarate tali dallo stesso piano);
- **i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio (attenzione! non urbanistici) sono coordinati e comunque non in contrasto con il piano di bacino approvato** (art. 65 comma 4). Questi piani vanno adeguati entro 12 mesi dall'approvazione del piano di bacino (comma 5).

*Adozione ed approvazione:*

- sono adottati dalla Conferenza di servizi promossa dal Ministro dell'ambiente su istanza del Segretario generale (art. 63 comma 4), anche a maggioranza;
- in caso di inerzia interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri anche mediante un commissario *ad acta* (art. 66 comma 4).

Per il **settore urbanistico** viene prevista una disciplina specifica:

La regione, nei 90 gg. successivi (stessa procedura dell'art. 17 Legge 183/89), alla pubblicazione del Piano, emana le disposizioni concernenti l'adeguamento dei piani. Se ciò non avviene le indicazioni del piano di bacino hanno comunque carattere obbligatorio.

Se gli enti locali non si adeguano entro 6 mesi dalla comunicazione (potrebbe intendersi che in assenza di comunicazione valga la pubblicazione), nel termine massimo di 9 mesi dalla pubblicazione, le regioni provvedono in via sostitutiva (art. 65 comma 6).

Le autorità di bacino, nelle more dell'approvazione del Piano adottano **misure di salvaguardia** (art. 66 comma 7) con particolare riferimento:

- ai torrenti di alta valle,
- ai corsi d'acqua di fondo valle,
- alla individuazione e quantificazione delle situazioni di degrado fisico, ecc.
- alle direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, ecc.,
- all'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
- all'estrazione dei materiali litoidi,
- all'indicazione di zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni.

Le **misure di salvaguardia sono vincolanti** ed hanno efficacia sino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

Se gli enti locali non si adeguano il Ministro dell'ambiente (attualmente Ministro infrastrutture) interviene in surroga previa diffida.

In parallelo alle misure di salvaguardia, il decreto introduce in forma più dettagliata di quanto oggi avviene (art. 67), in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, dei **Piani stralci di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI) che contengono:

- individuazione aree a rischio idrogeologico;
- perimetrazione aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
- relative misure.

Per la realizzazione di tali piani dovrà esservi la relativa copertura finanziaria.

Oltre alle azioni finalizzate alla manutenzione, salvaguardia e messa in sicurezza, le regioni individuano misure **per incentivare la rilocalizzazione** di attività produttive e di edilizia residenziale realizzate a suo tempo in conformità alla normativa urbanistica ovvero condonate.

L'**adozione** del PAI (che non è soggetto a VAS) deve avvenire entro 6 mesi dall'**adozione** del progetto di piano, mediante convocazione di una conferenza programmatica da parte della regione su base provinciale (art. 68).

La conferenza esprime un parere con riferimento all'integrazione del progetto di piano su scala provinciale e comunale prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

*Come si attua:*

- attraverso programmi triennali di intervento (art. 69)
  - ↳ almeno il 5% degli stanziamenti è per interventi di manutenzione ordinaria;
- i programmi triennali sono adottati dalla Conferenza di servizi (art. 7);
- sono finanziati dallo Stato, ma vi possono essere interventi finanziati dalle regioni, dalle province, dai comuni.

### **Parte III - Titolo III - Difesa del suolo, tutela acque, risorse idriche**

#### **Art. 94 disciplina acque**

Le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in:

- zona di tutela (almeno 10 mt. dal punto di captazione);
- zona di rispetto (allargata/ristretta);
- zona di protezione.

Le regioni (entro 180 gg. dall'entrata in vigore del D.lgs.) disciplinano, nelle zone di rispetto le seguenti attività:

- fognature;
- edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione;
- opere viarie ed infrastrutture in genere;
- attività agricole.

Le zone di rispetto sono individuate dalle regioni tenendo conto della tipologia delle modalità di captazione delle acque e della situazione di vulnerabilità.

In assenza di tale provvedimento la zona di rispetto non potrà essere inferiore a 200 mt. di raggio dal punto di captazione/derivazione.

Nelle zone di rispetto sono vietate una serie di attività antropiche individuate dal comma 4 tra cui l'apertura di cave e pozzi, la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche, la gestione rifiuti.

Nelle zone di protezione, delineate secondo le indicazioni di regioni e province autonome, possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio tra cui limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici di ogni livello (comunale, provinciale, regionale).

#### **Art. 100 reti fognarie**

Premesso che l'art. 74 fornisce la definizione di rete fognaria individuandola come il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane sino al recapito finale (es. depuratore), l'art. 100 ne prevede l'obbligo per gli agglomerati con oltre 2.000 abitanti.

Nel caso di insediamenti o edifici isolati le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati che raggiungano un adeguato livello di protezione ambientale ed indicano un termine per l'adeguamento degli scarichi a detti sistemi. E' evidente, dalla formulazione utilizzata, che la norma, relativamente a quest'ultimo aspetto si riferisce a immobili/insediamenti esistenti, mentre per le nuove costruzioni il livello di protezione ambientale dovrà essere conseguito, già all'atto della costruzione.

#### **Art. 103 scarichi sul suolo – lavaggio inerti**

In linea generale gli scarichi debbono essere convogliati in corpi idrici superficiali, reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo.

È ammesso lo **scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali** del sottosuolo delle acque provenienti dalla lavorazione degli inerti e dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali a condizione che i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere.

#### **Art. 104 scarichi sul sottosuolo – lavaggio inerti**

È ammesso, previa richiesta alla regione, **lo scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** delle acque di lavaggio degli inerti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. Le caratteristiche dello scarico e la sua compatibilità saranno accertate dall'ARPA competente ed i relativi oneri sono a carico del richiedente.

#### **Art. 109 immersione in mare di inerti**

È ammesso, secondo determinate condizioni e previa autorizzazione, il **deposito in mare** di determinati materiali inerti.

In dettaglio:

- **materiali di scavo di fondali marini** (es. dragaggi), salmastri e terreni litoranei **previa autorizzazione** dell'autorità competente (regione ecc.), a condizione che sia tecnicamente/economicamente impossibile l'utilizzo per ripascimento, recupero, smaltimento;
- **inerti, materiali geologici inorganici e manufatti** al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale, **previa autorizzazione**, con l'esclusione dei manufatti soggetti a VIA. Se non c'è aumento di cubatura delle opere preesistenti è sufficiente una **comunicazione** all'autorità competente;
- materiale organico e inorganico prodotto a seguito dell'attività di pesca (es. pulizia reti), senza necessità di autorizzazione.

La movimentazione dei fondali marini conseguenti ad attività di posa di cavi e condotte è soggetta a autorizzazione:

- regionale, se di interesse locale;
- statale (Ministero ambiente), se di interesse nazionale/internazionale.

#### *Sanzioni*

L'art. 113 n. 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 15.000,00 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### **Art. 114 dighe - manutenzione**

Si richiama l'attenzione sulle indicazioni del comma 7 per i riflessi che si potranno avere sui costi dell'attività estrattiva. Infatti è previsto che le regioni, nella definizione dei canoni di concessione per l'attività estrattiva degli inerti, dovranno determinare specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e lo sfangamento degli invasi con mezzi meccanici.

Per altro si ricorda che tali operazioni dovranno essere espressamente previste dal gestore nell'ambito del progetto di gestione approvato dalla regione.

### *Sanzioni*

L'art. 133 n. 7 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 30.000,00 euro salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di opere eseguite prima dell'approvazione del progetto di gestione, o in sua difformità.

### **Art. 120 entrata in vigore**

Ai fini dell'adozione ed approvazione dei Piani di bacino, sino all'entrata in vigore della Parte II (120 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – art. 52) continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione di cui alla legge 183/89.

### **Art. 121 piano tutela delle acque**

È un'articolazione del piano di bacino distrettuale (art. 65) e ne costituisce uno stralcio.

#### *Formazione:*

- 31 dicembre 2006 → le autorità di bacino definiscono gli obiettivi su scala di distretto;
- 31 dicembre 2007 → le regioni adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino;
- 120 gg. dalla trasmissione → l'autorità di bacino verifica la conformità del piano agli indirizzi ed esprime un parere vincolante;
- 6 mesi successivi (max 31 dicembre 2008) → la regione lo approva;
- ogni 6 anni → aggiornamenti/revisioni.

#### *Obiettivi:*

- misure necessarie alla tutela qualitativa/quantitativa del sistema idrico.

#### *Alcuni contenuti:*

- elenco dei corpi idrici con specifica destinazione;
- individuazione obiettivi di qualità ambientale;
- elenco corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento;
- cadenza temporale degli interventi.

### **Art. 124 autorizzazione agli scarichi**

Premesso che ogni scarico deve essere espressamente autorizzato, le regioni definiscono il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie (art. 10, commi 1-2; art. 124, comma 3). Comunque tali scarichi sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti definiti dal gestore del servizio idrico ed approvati dall'autorità d'ambito.

#### *Sanzioni:*

Lo scarico nella rete fognaria senza autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 60.000,00 euro; se si tratta di edifici isolati ad uso residenziale la sanzione è da 600,00 a 3.000,00 euro.

### **Art. 143 infrastrutture - proprietà**

Viene confermata la proprietà pubblica di acquedotti, fognature, impianti di depurazione sino al punto di consegna e la conseguente assegnazione dell'opera al demanio (art. 822 e seguenti cod. civ.).

### **Art. 146 prescrizioni permesso di costruire**

Al fine di garantire un più efficace utilizzo delle risorse idriche, viene confermata la previsione che il rilascio del permesso di costruire (o di altro titolo abilitativi) è subordinato all'inserimento nel progetto dell'installazione di contatori per ogni singola unità immobiliare nonché al collegamento a reti duali <sup>13</sup> se già disponibili.

Il comma 1, *lett. c)* ed il comma 2, al fine di razionalizzare i consumi, stabiliscono, tra l'altro che gli **strumenti urbanistici debbono prevedere la realizzazione di reti duali di adduzione**, come già oggi avviene, per favorire l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Inoltre nei nuovi insediamenti andranno realizzati, se economicamente e tecnicamente conveniente, sistemi di raccolta differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.

### **Art. 157 piani urbanistici – servizio idrico**

Gli enti locali hanno **la facoltà** (questa è la formula utilizzata dalla norma) e non l'obbligo di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico per le nuove costruzioni in aree già urbanizzate e per i piani urbanistici. Tali opere dovranno avere ottenuto preventivamente il parere di compatibilità con il Piano di ambito (art. 149 commi 1 – 3 Programma degli interventi) redatto dall'Autorità di ambito (art. 148). Il parere è reso dall'Autorità. Le opere, una volta realizzate, saranno affidate in concessione al soggetto gestore del servizio (art. 150 e seguenti).

---

<sup>13</sup> Per rete duale si intende ad esempio acqua potabile/non potabile

## **Parte IV - Gestione rifiuti, bonifica siti inquinati**

### **Art. 181 comma 4, art. 195 e art. 196 pubbliche amministrazioni - 30% materiali di recupero appalti forniture**

Con Decreto ministeriale n. 203/03 erano state previste, in attuazione dell'art. 52 comma 56 della legge 448/01, una serie di disposizioni finalizzate ad incentivare l'utilizzo di materiali provenienti da processi di recupero nell'ambito degli appalti e delle forniture della Pubblica Amministrazione.

Per avviare questo processo il Ministero dell'ambiente ha diramato una serie di circolari attraverso le quali sono state definite le regole per iscrivere i vari prodotti nell'apposito repertorio del Ministero dell'ambiente (per il settore edile vedi Circolare Ministero Ambiente 15 luglio 2005).

Il Decreto legislativo ridisegna il quadro normativo nell'ambito degli articoli dedicati alle competenze dello Stato e delle Regioni, nonché al recupero dei rifiuti.

Infatti l'**art. 195** comma 1 *lett. i) – s)* (competenze dello Stato) individua questa materia tra quelle di competenza statale, ma non indica alcuna percentuale minima di impiego di prodotti riciclati, cosa che dovrà avvenire con appositi decreti.

Il successivo **art. 196** comma 1 *lett. p)* relativo alle competenze delle Regioni, riporta invece la percentuale del 30% di materiale/prodotti derivanti da processi di recupero originariamente prevista dal DM 203/03 e ciò potrebbe essere interpretato nel senso che la normativa sia applicabile solo ad appalti e forniture di competenza degli enti locali mentre per le altre stazioni appaltanti non vi sono particolari prescrizioni, salvo futuri provvedimenti legislativi.

Al fine di incentivare l'utilizzo di materiali/prodotti derivanti da processi di recupero è previsto che le regioni inseriscano nei bandi di gara o di selezione apposite clausole di preferenza.

Poiché comunque vi dovrà essere un nuovo decreto interministeriale (da emanarsi entro 60 gg. dalla entrata in vigore della Parte IV del Decreto Legislativo), durante il periodo transitorio si applicheranno comunque il D.M. 8 maggio 2003 n. 203, nonché le disposizioni regionali, se esistenti.

Infine si ricorda che l'**art. 181 comma 4** prevede, in forma generica che le pubbliche amministrazioni promuovano e stipulino accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego ecc. di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti.

Considerata la situazione di incertezza sarà necessario verificare l'ulteriore sviluppo normativo.

### **Art. 181 commi 12 – 13 rifiuto / non rifiuto**

La normativa in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero e cioè quando i materiali e gli oggetti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materie prime secondarie (MPS) a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia l'obbligo di disfarsene.

Se invece i materiali, senza necessità di trasformazione, presentano già le caratteristiche delle materie prime secondarie (MPS) ovvero dei prodotti espressamente indicati, ad esempio all'art. 181 comma 6, non si applica la normativa in materia di gestione dei rifiuti a condizione che il detentore non se ne disfi o abbia l'obbligo di disfarsene.

Per il trasporto non si applicherà la normativa sui rifiuti (comma 14).

## Accordi di programma

### **Riferimenti normativi**

Art. 178, comma 4

Art. 180, comma 1, lettera c)

Art. 181, commi 4 – 11

Art. 206

### *Premessa*

La disciplina degli accordi di programma (nonché dei contratti di programma e dei protocolli d'intesa) contenuta nel decreto risulta più articolata e dettagliata rispetto a quella del D.Lgs. 22/1997, evidenziando l'intenzione di favorire l'utilizzo di questo strumento consensuale di gestione dei rifiuti da parte delle amministrazioni competenti.

### **Cosa sono:**

Accordi fra Pubbliche Amministrazioni (Ministero dell'ambiente, Ministero delle attività produttive, Regioni, province, comuni), altri enti pubblici (ad es. ARPA, titolari del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto dei rifiuti) e/o soggetti privati (ad es. imprese, consorzi fra imprese, **associazioni di categoria**, ecc.) per la gestione di determinate categorie o flussi di rifiuti in un'ottica di semplificazione (art. 178, comma 4 e art. 206) e finalizzati sostanzialmente a:

- prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità (art. 180, comma 1, lettera c)
- favorirne il recupero (art. 181, commi 4 – 11).

### **Contenuti:**

Gli accordi di programma (art. 206) hanno ad oggetto, tra l'altro:

- **l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;**
- la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il loro recupero;
- **lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;**
- le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- **la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;**
- **l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione.**

Oltre ai contenuti sopra elencati, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle attività produttive, può stipulare accordi di programma anche per:

- favorire l'utilizzo del sistema di certificazione ambientale comunitario (EMAS);
- attuare programmi di ritiro di beni di consumo al termine del ciclo di utilità finalizzati al loro recupero.

### **Finanziamento e procedure**

Per promuovere concretamente il ricorso agli accordi di programma, viene riconosciuta per la prima volta la necessità di individuare risorse finanziarie da destinare alla loro conclusione ed attuazione. Tale compito è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto

con il Ministro delle attività produttive, che dovrà anche fissare le modalità procedurali per la stipula degli accordi.

### **Accordi per il recupero dei rifiuti**

A prescindere dalle disposizioni generali dell'art. 206, si segnalano per il loro carattere di specialità gli accordi di programma disciplinati dall'art. 181, commi 4 – 11.

Si tratta di accordi finalizzati a **favorire il recupero dei rifiuti** in tutte le sue forme nonché **l'utilizzo di materie prime secondarie**, combustibili e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (comma 4), che:

- **attuano le disposizioni previste dalla Parte IV del decreto legislativo** (ossia quelli in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e nazionali
- **stabiliscono semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi**, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali
- possono ricorrere a **strumenti economici**
- sono **pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e aperti all'adesione di altri soggetti interessati**.

I privati firmatari di tali accordi devono essere **iscritti presso una sezione speciale dell'Albo nazionale gestori ambientali**, a seguito di semplice richiesta scritta e senza prestare garanzie finanziarie (art. 212, comma 22).

Diverse sono quindi le novità, sostanziali e procedurali, rispetto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 22/1997, che, prevedeva solo la possibilità di “stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici”.

In particolare, occorre soffermarsi sulla previsione della possibilità di “dare attuazione”, con gli accordi di programma, alla normativa statale in materia di gestione dei rifiuti. Non è chiara la portata di questa disposizione, che, se interpretata in senso letterale, sembrerebbe attribuire agli accordi di programma la capacità di creare norme giuridiche regolamentari e quindi la natura di fonte del diritto, avvalorata anche dall'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nonostante il tenore letterale della norma, si è propensi però a ritenere, almeno in questa prima fase applicativa, che **gli accordi di programma non possano derogare alla normativa comunitaria e nazionale** (prevedendo, ad esempio, l'esclusione dei soggetti firmatari dalla redazione del formulario di trasporto), in considerazione di quanto statuito dall'art. 178, comma 3, ma probabilmente alla parte amministrativa.

### **Accordi sulle materie prime secondarie**

Nell'ambito di questa tipologia di accordi di programma rientrano anche quelli finalizzati a **definire con il Ministero dell'ambiente metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie (MPS)**, combustibili e prodotti (art. 181, comma 7), la cui iniziativa è rimessa ai privati e per i quali è previsto un specifico e dettagliato iter procedurale al quale partecipano il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, l'APAT e le ARPA nonché la nuova Autorità di vigilanza sui rifiuti.

In particolare, pur richiamando quanto previsto all'art. 181, comma 4, questi accordi:

- fissano **le modalità e gli adempimenti amministrativi** per la raccolta, il trasporto, la messa in riserva e la commercializzazione dei rifiuti nonché per i controlli delle loro caratteristiche ed i relativi metodi di prova;

- fissano altresì **le caratteristiche delle materie prime secondarie**, del combustibile e dei prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti e le modalità per assicurare la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto;
- contengono per ciascuna attività di recupero, le norme generali che stabiliscono **i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali le attività di recupero è dispensata dall'autorizzazione.**

#### **Art. 183 definizioni (art. 6 D.lgs. 22/97)**

Si ritiene utile ricordarne alcune che hanno un diretto interesse per le imprese edili.

*Produttore:* colui che ha prodotto il rifiuto o la persona che ha effettuato il pretrattamento o comunque operazioni che hanno mutato la natura e la composizione del rifiuto. Con tale definizione, che riconferma quella dell'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. 22/97, il responsabile del corretto trattamento dei rifiuti sarà l'impresa che li ha prodotti. Non si può comunque escludere un obbligo di vigilanza del committente e del direttore dei lavori per il corretto smaltimento dei rifiuti.

*Detentore:* stesse funzioni del produttore o il soggetto che detiene i rifiuti.

*Gestione:* raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti, compreso il controllo di tutte queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

*Raccolta:* prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il trasporto.

*Smaltimento:* ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un materiale dal circuito economico e comunque le operazioni indicate nell'Allegato B della Parte IV del decreto (operazioni classificate da D1 a D15: si tratta delle medesime indicazioni del D.lgs. 22/97).

*Recupero:* operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie ecc. attraverso trattamenti meccanici ecc. e comunque le operazioni indicate nell'Allegato C della parte quarta del Decreto (operazioni classificate da R1 a R14: si tratta delle medesime indicazioni del D.Lgs. 22/97).

*Stoccaggio:* attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima dello smaltimento (D15) o del recupero consistenti nella messa in riserva (R 13).

*Luogo di produzione:* uno o più edifici/stabilimenti/siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata (non aperta al pubblico) in cui svolgono le attività di produzione che originano i rifiuti.

*Deposito temporaneo:* luogo nel quale i rifiuti sono prodotti e raggruppati per categorie omogenee a determinate condizioni. Il deposito temporaneo di **rifiuti non pericolosi** deve essere smaltito, a **scelta del produttore:**

- ogni tre mesi indipendentemente dalla quantità
- quando raggiunge i 20 mc. (quando il deposito non superi i 20 mc./anno dovrà comunque essere smaltito entro un anno).

Per i **rifiuti pericolosi** lo smaltimento deve avvenire, a **scelta del produttore:**

- ogni due mesi indipendentemente dalle quantità in deposito,
- quando raggiunge i 10 mc. (quando il deposito non superi i 10 mc./anno dovrà comunque essere smaltito entro un anno).

Mentre l'art. 6 comma 4 del D.lgs. 22/97 prevedeva che il deposito dovesse riguardare "tipi omogenei" la nuova formulazione dell'art. 183 fornisce una definizione sicuramente più ampia, con l'espressione "categorie omogenee" quali potrebbero essere quelle riguardanti, nel loro insieme, i rifiuti derivanti dall'attività di costruzione.

Per le isole minori sono previste, come in precedenza, esenzioni relativamente alla quantità.

*Sottoprodotto*: si tratta di una definizione innovativa con la quale si identificano i prodotti dell'attività dell'impresa che pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale e sono destinati ad un ulteriore impiego.

Non sono soggetti alla normativa "rifiuti" i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, ecc. ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.

*Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti*: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e di bonifica dei siti di cui all'Albo Gestori Ambientali e nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale di cui all'Allegato A del Regolamento di cui al DPR 34/2000 (vedi art. 212 comma 5).

In pratica la richiesta anche della qualificazione prevista per l'esecuzione di lavori pubblici è conseguente al riconoscimento per le opere di bonifica dei siti, indipendentemente dalla natura del committente (che può essere anche un soggetto privato), di un interesse di natura pubblicistica che deve essere conseguito anche mediante l'adozione delle procedure seguite appunto per l'esecuzione di opere pubbliche.

## **Art. 184 Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti vengono classificati in:

- urbani;
- speciali.

Si segnala che tra i **rifiuti urbani** vengono individuati:

- rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono **rifiuti speciali**, tra gli altri:

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (per le esclusioni delle rocce e terre da scavo vedi l'art. 186);
- i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Il comma 5 precisa che sono **rifiuti pericolosi** quelli espressamente indicati con \* nella Direttiva del Ministro dell'ambiente 9 aprile 2002 (Allegato D, parte IV del decreto legislativo) e sulla base degli Allegati G, H, I della medesima Parte IV.

L'elenco dei rifiuti sarà definito con apposito decreto ministeriale, ma sino alla sua emanazione, come espressamente indicato al comma 5, varranno le indicazioni della Direttiva del Ministro dell'ambiente del 9 aprile 2002 riportata all'Allegato D alla Parte IV del Decreto legislativo.

#### **Art. 185 campo di applicazione – esclusioni**

**Non rientrano nel campo di applicazione** della disciplina dei rifiuti tra gli altri, i seguenti materiali:

- i rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione e trattamento di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave (l'art. 186, ultimo comma, analogamente all'art. 8 lett. b D.lgs. 22/97 precisa che non sono assimilabili ai rifiuti urbani quelli derivanti dalla lavorazione di minerali o di materiali da cava) come già indicato dall'art. 8 comma 1 bis D.lgs. 22/97, ma non è indicato se la lavorazione debba avvenire direttamente nell'impianto estrattivo ovvero in uno stabilimento di tipo industriale (es. segheria);
- i materiali litoidi, vegetali o le terre da coltivazione derivanti dal settore agricolo, da **manutenzione di alvei di scolo ed irrigui**, utilizzabili "tal quali" come prodotto (es. fertilizzante, materiale per reinterri, ecc.) nei limiti che saranno fissati da un apposito Decreto Ministeriale. Nel frattempo si continuerà ad applicare il D.M. 471/99 come espressamente indicato (art. 8 n. 1 lett. f ter D.lgs. 22/197);
- il **materiale litoide estratto dai corsi d'acqua**, bacini idrici ed alvei a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.

L'esclusione di quest'ultima particolare tipologia di materiali dall'ambito applicativo della normativa sui rifiuti è il frutto di una espressa azione dell'ANCE in tal senso e può costituire un primo importante passo affinché tali materiali rappresentino, in tutto o in parte, il corrispettivo dell'appalto come già previsto, nell'ambito delle opere di messa in sicurezza idraulica eseguite in via straordinaria a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito in passato la Pianura Padana.

#### **Art. 186 terre e rocce da scavo**

La norma ribadisce, seguendo le indicazioni generali della normativa precedente, che **le terre e rocce da scavo provenienti anche da gallerie** (art. 8 n. 1 lett. f bis D.lgs. 22/97) ed i residui di lavorazione della pietra (ovviamente dei cantieri edili e probabilmente di attività industriale, mentre per quelli dell'attività estrattiva, come espressamente indicato all'ultimo comma dell'art.186, vi è un'esclusione totale) **non sono rifiuti** alle seguenti condizioni generali:

- utilizzo senza trasformazioni preliminari per un apposito progetto di reimpiego;
- se la composizione media dell'intera massa non presenta una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi di un decreto da emanare entro 90 gg. (nel frattempo si applicano i valori limite dell'Allegato 1, tabella 1, colonna B del DM 471/99).

Il **reimpiego** (commi 1 e 5) deve avvenire in una delle seguenti tipologie (sono state riprese le indicazioni dell'art. 1 commi 17-19 della legge 443/01):

- reinterri
- riempimenti
- rilevati
- macinati
- rimodellazione ambientale del territorio
- riempimento di cave coltivate
- ricollocazione in altro sito purché autorizzata
- altro ciclo produttivo industriale (es. laterizi, calcestruzzo ecc.)

Ai fini della valutazione del progetto di reimpiego e degli altri adempimenti l'art. 186 delinea due procedure in base alla tipologia di opera che genera le terre e rocce e cioè:

- **opera soggetta a VIA**
- **opera non soggetta a VIA**

I **limiti massimi di concentrazione di inquinanti** accettabili dell'intera massa, nonché le modalità di analisi dei materiali, ai fini della loro caratterizzazione, come già anticipato, saranno definiti in un apposito decreto da emanarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Nel frattempo continuano ad essere applicati i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B del DM 471/99 in quanto espressamente richiamato dall'art. 186 comma 3.

In linea generale è previsto (comma 3) che il rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti può essere verificato:

- a) sul sito di produzione,
- b) sul/i sito/i di deposito se il riutilizzo non è immediato (**in alternativa al sito di produzione**).

Poiché l'art. 186 comma 3 non indica il soggetto abilitato alla verifica si possono ipotizzare almeno due fattispecie e cioè:

- controllo volontario promosso dall'impresa al fine di individuare le forme di riutilizzo (comma 1)
- controllo da parte delle autorità di vigilanza (Provincia direttamente o tramite ARPA ecc.).

Da una lettura coordinata dell'intero articolo emerge però la possibilità che tale disposizione si applichi certamente alle opere soggette a **VIA**, mentre per tutte le altre opere la verifica dei limiti di concentrazione di inquinanti rientra nell'ambito degli elementi oggetto della dichiarazione dell'impresa o del committente prevista al comma 7.

È evidente che sarà l'impresa o il committente, in questa seconda ipotesi, a decidere, prima di redigere la dichiarazione, se effettuare o meno un'analisi del sito ovvero del materiale estratto.

Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti deve essere controllato ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione (es. cambio delle modalità di scavo).

### *Piccoli cantieri*

Per i **piccoli cantieri** edili nei quali il movimento di terre e rocce e di altri materiali (non sono precisati quali) non superi i 6.000 mc., l'art. 266 ultimo comma, rinvia ad una specifica procedura. La norma sarà però applicabile solo dopo l'emanazione di un apposito decreto interministeriale. Nel frattempo si dovranno applicare le disposizioni previste per le **opere non soggette a VIA**.

Una volta perfezionata questa procedura è da ritenersi che essa sarà obbligatoria per tutte le opere il cui movimento di materiali sia contenuto entro i 6.000 mc. mentre per quelle comportanti quantitativi superiori si dovrà fare riferimento alla procedura dell'art. 186 comma 7 (opere non soggette a VIA).

### *Opera soggetta a VIA*

Se il progetto dell'opera è stato sottoposto a VIA, l'opera viene considerata come un unico ciclo produttivo e quindi tutti i materiali potranno essere riutilizzati **anche** in differenti impieghi a condizione che questi siano stati tutti progettualmente previsti.

Le modalità di reimpiego del materiale ed i relativi progetti di riutilizzo faranno quindi parte della VIA al cui procedimento parteciperà l'ARPA.

### *Opera non soggetta a VIA*

Il progetto di riutilizzo va sottoposto all'ARPA competente per il sito di destinazione.

L'opera nella quale il materiale viene riutilizzato

- dovrà essere autorizzata dall'autorità (es. permesso di costruire se si tratta di un'opera privata per la cui realizzazione esso è richiesto);
- gli eventuali limiti di inquinamento del materiale scavato, dovranno essere conformi a quelli previsti per il sito di destinazione (modalità di reimpiego).

Per semplificare l'iter procedurale, alla richiesta di reimpiego, dovrà essere allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto che esegue i lavori o del committente per i seguenti aspetti:**

- mancato utilizzo di sostanze inquinanti durante lo scavo;
- riutilizzo del materiale in un'opera espressamente consentita ai sensi dei commi 1 e 5 (reinterri, riempimenti, ecc.);
- assenza di trasformazioni preliminari del materiale;
- concentrazione di inquinanti non superiore ai limiti vigenti in particolare con riferimento al sito di destinazione.

### *Procedura*

La dichiarazione è presentata dal soggetto che esegue i lavori (ovvero, come indicato dal comma 7, dal committente dei lavori che generano i materiali) in quanto titolato a conoscere le metodologie utilizzate per lo scavo, nonché le caratteristiche, con riferimento alle concentrazioni di inquinanti, del sito di produzione.

L'ARPA dovrà fornire il proprio parere entro il termine perentorio di 30 gg. decorsi i quali l'impresa o il committente chiederà l'**intervento sostitutivo della regione** (non è però indicato il termine entro il quale la regione dovrà esprimersi). Su questo specifico aspetto si evidenzia l'opportunità di un'azione degli Organismi regionali dell'ANCE nei confronti della regione per individuare le linee applicative della normativa.

Poiché l'intervento sostitutivo della regione è promosso dall'interessato (comma 9) si ritiene che il parere all'ARPA possa essere richiesto direttamente da un soggetto privato quale l'impresa o il

committente (nella procedura sino ad oggi in vigore risulta che alcune ARPA non accettino richieste di soggetti privati, ma solo quelle provenienti tramite da enti pubblici).

La formulazione impiegata, che prevede il ricorso all'autocertificazione del soggetto che esegue i lavori o del committente circa l'origine e la destinazione delle terre e rocce dovrebbe consentire di superare gli indirizzi particolarmente restrittivi che alcune ARPA regionali hanno assunto dopo la diffusione delle "linee guida" redatte a livello nazionale dall'APAT e che l'ANCE ha contestato ottenendo anche l'avvio di un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'ambiente.

Il comma 6 conferma la possibilità di riutilizzare il materiale per la produzione industriale (es. calcestruzzi, laterizi, ecc.). In questo caso non si prevede il parere dell'ARPA, ma un generico controllo dell'autorità di vigilanza preposta alla specifica attività produttiva. In questo caso l'onere di documentare la provenienza, quantità e le modalità di riutilizzo, dovrebbe ricadere sull'utilizzatore. Per evitare eventuali contestazioni sarà opportuno che l'impresa che ha prodotto le terre e rocce sia comunque in grado di documentare le destinazioni.

#### *Deposito*

Se al momento della produzione delle rocce e terre non sarà possibile il loro immediato riutilizzo esse si potranno conservare, **in un apposito sito**, anche esterno al luogo di produzione, indicando tipologia e quantitativo del materiale, per un periodo massimo di sei mesi con possibilità di proroga. L'art. 186 non indica il soggetto al quale dovrà essere presentata la richiesta di deposito e quindi, in attesa di indicazioni ministeriali, prudenzialmente le comunicazioni dovranno essere effettuate alla provincia in quanto soggetto competente ai sensi dell'art. 197 comma 1 lett. b), indicando il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia, e la data di produzione. All'atto del riutilizzo andrà comunque presentata la richiesta di parere all'ARPA.

Trattandosi, come indicato nella legge, di una "richiesta" sarebbe consigliabile ottenere una espressa risposta da parte dell'Autorità competente, salvo che non ci si voglia avvalere della denuncia di inizio attività ai sensi della legge 241/90, nel qual caso occorrerebbe però aspettare il decorso del termine di 30 gg. prima di iniziare le attività di deposito.

#### **Art. 189 MUD (art. 11 D.lgs. 22/97)**

Il comma 3 conferma l'obbligo alla denuncia annuale (cosiddetto MUD) alle Camere di Commercio per tutti coloro che effettuano a **titolo professionale** attività di raccolta e di trasporto rifiuti, di recupero e smaltimento, ovvero producono rifiuti pericolosi.

L'obbligo della denuncia annuale (MUD) sui rifiuti è però conseguente, come avviene attualmente, alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190).

Pertanto, l'impresa edile che produce, ad esempio, materiali da costruzione e demolizione classificati come rifiuti speciali non pericolosi conferendoli ad un impianto di trattamento di terzi o ad una discarica non è tenuta alla denuncia in quanto non rientra né tra i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta ecc., né tra i soggetti indicati all'art. 184 comma 3 lett. c) d) g).

Si ricorda che l'impresa edile produttrice di rifiuti pericolosi (art. 189 comma 3) ovvero che effettua operazioni di recupero in proprio (comma 3) deve presentare il MUD. Nel caso di trasporto di rifiuti in conto proprio si rinvia al successivo specifico paragrafo di questa nota esplicativa a commento dell'art. 212 comma 8.

Se l'impresa edile conferirà i propri rifiuti pericolosi (es. olii esausti, batterie veicoli, ecc.) al servizio pubblico il MUD sarà presentato dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita e non dall'impresa (comma 4).

E' prevista, entro 60 gg. dall'entra in vigore della Parte IV, l'emanazione di un decreto, con il quale saranno aggiornate le norme di organizzazione del catasto rifiuti. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni del **D.M. 372/98** e conseguentemente, salvo che il citato provvedimento non sia emanato in tempi rapidissimi, nulla cambia relativamente alla presentazione annuale del MUD prevista per il 30 aprile 2006.

#### *Sanzioni*

La mancata trasmissione annuale del MUD alla Camera di Commercio o la compilazione in modo inesatto o incompleto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro (in misura ridotta da 260,00 a 1.550,00 euro se comunque si è in grado di dimostrare la veridicità delle affermazioni, "incrociando" i dati dei formulari, dei registri di carico e scarico e del MUD e nelle altre scritture contabili dell'impresa). Il ritardo nella trasmissione, non oltre il sessantesimo giorno, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro (art. 258).

#### **Art. 190 registro carico e scarico**

Premesso che dalla lettura coordinata degli articoli 189 e 190 emerge che il registro di carico e scarico e il MUD non debbono essere presentati dai produttori di rifiuti speciali e quindi:

#### *Le imprese edili:*

**Non sono obbligate** alla tenuta del registro quando producono rifiuti speciali non pericolosi come espressamente indicato e cioè:

- rifiuti da attività di demolizione
- rifiuti da attività di costruzione
- rifiuti comunque non pericolosi

**Sono obbligate** alla tenuta del registro:

- per tutti gli altri rifiuti individuati come pericolosi (es. cemento-amianto, batterie ed olii esausti, ecc.)
- quando effettuano operazioni di smaltimento e recupero (art. 190 n. 2, art. 215 – 216) e di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi

Le annotazioni sul registro dovranno essere effettuate dal produttore entro 10 giorni (art. 12 D.lgs. 22/97 ora 7 giorni) dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico.

Per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento le annotazioni dovranno avvenire entro 2 giorni (art. 12 D.lgs. 22/97 ora 24 ore) dalla presa in carico del rifiuto, inoltre dovrà essere indicata origine, quantità, caratteristiche e destinazione specifica dei rifiuti, data di carico e scarico, mezzo utilizzato, metodo di trattamento o impiegato.

#### *Il registro è:*

- tenuto presso l'impianto di produzione, stoccaggio, recupero, smaltimento;
- **conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dall'ultima annotazione;**
- numerato, **vidimato e gestito con le procedure per la normativa IVA** (ora vidimati dall'Ufficio del registro).

Al riguardo si fa presente che tale normativa non prevede nessun tipo di vidimazione, ma solo l'obbligo di tenuta secondo determinate regole (art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 2219 cod. civ.) e cioè fogli numerati, senza spazi in bianco, ecc.

Per le scariche i registri sono conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività si consegnano all'autorità preposta alla vigilanza.

L'obbligo al registro potrà essere assolto, si tratta di novità, anche mediante carta formato A4 numerata e vidimata, in modo da poter essere gestito a mezzo computer.

Si ha motivo di ritenere, considerato che la modifica normativa ha, per gli aspetti amministrativi un carattere meramente formale e che i registri attualmente in uso, bollati e vidimati dall'Ufficio del registro possano essere utilizzati sino ad esaurimento.

Inoltre dalla lettura del combinato dei commi 6 e 7 dell'art. 190 si ha motivo di ritenere, in via prudenziale, che la nuova procedura possa trovare applicazione solo dopo l'emanazione dello specifico decreto.

Se la produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le 10 tonnellate e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi il produttore può adempiere all'obbligo di tenuta del registro tramite le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi.

Per i cantieri mobili vedi il successivo art. 230.

Per quanto non espressamente indicato nel decreto si ha motivo di ritenere, dalla lettura coordinata tra le varie disposizioni, che nel caso della produzione congiunta di rifiuti pericolosi e non pericolosi l'obbligo al registro di carico e scarico ed al MUD sia limitato ai soli rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi indicati all'art. 184 comma 3 *lett. c-d-g* (industriali, artigianali e fanghi derivanti da attività di recupero, ecc.)

### *Sanzioni*

La mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.600,00 euro. Se si tratta di rifiuti pericolosi la sanzione è elevata da 15.500,00 a 93.000,00 euro e la sanzione amministrativa della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore ( se l'impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 è prevista la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria).

## **Art. 193 trasporto rifiuti**

### *Formulario (art. 15 D.lg. 22/97)*

Il decreto legislativo non reca alcuna sostanziale innovazione rispetto a quanto sino ad ora previsto.

Il trasporto di rifiuti deve sempre essere accompagnato da un formulario di identificazione redatto in 4 copie, compilato e firmato dal produttore o dal detentore e controfirmato dal trasportatore.

Una copia rimarrà al produttore/detentore, le altre tre controfirmate e datate in arrivo dal destinatario sono acquisite dal destinatario e due dal trasportatore che ne restituisce una al produttore/detentore.

Le copie del formulario sono conservate per 5 anni (come per i registri di carico/scarico).

I formulari sono numerati, vidimati dall'Agenzia delle entrate o dalla Camera di Commercio a titolo gratuito e l'acquisto va annotato sui registri IVA.

Sono esenti dal formulario i **trasporti occasionali e saltuari di rifiuti non pericolosi** sino ad un massimo di 30 Kg./lt. (comma 4).

**L'introduzione, per ques'ultima tipologia di trasporto, della possibilità di utilizzare in alternativa le unità di misura Kg o litri, consente di avvalersi della medesima facoltà anche nei formulari.**

#### *Sanzioni*

Il trasporto senza formulario, ovvero con dati inesatti o incompleti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 euro e nel caso di rifiuti pericolosi si applica la reclusione sino a due anni (art. 483 c.p. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

#### **Competenze** (art. 195 - 198)

In via preliminare si evidenzia che nell'ambito delle varie competenze ripartite tra Stato, regioni, ecc. sono riportate tutte quelle che formano oggetto di uno specifico provvedimento normativo (Decreto ministeriale, interministeriale, Delibera regionale, ecc.)

Di seguito si riportano alcune delle competenze che hanno un riflesso per l'attività del settore edile.

#### **Stato** (art. 195)

##### *Comma 1*

- Adozione di criteri per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio e l'ottimizzazione dei flussi
- Individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti
- Individuazione delle azioni e delle iniziative per favorire il riciclaggio e il recupero di materie prime secondarie (anche tramite accordi di programma), il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici (vedi anche sub *lett. s*)

##### *Comma 2*

- normativa tecnica
- disciplina attività recupero amianto
- definizione metodi campionamento e analisi rifiuti
- modalità gestione Albo Gestori Ambientali
- Catasto nazionale dei rifiuti
- Aggiornamento Allegati Parte IV decreto legislativo

#### **Regioni** (art. 196)

- elaborazione, approvazione, aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza, redazione di linee guida e criteri per l'approvazione dei progetti di bonifica;
- approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

- redazione dello schema tipo per la comunicazione per le attività di autosmaltimento e recupero;
- definizione criteri per l'individuazione aree idonee allo smaltimento.

#### **Province** (art. 197)

- controllo e verifica degli interventi di bonifica (art. 242);
- controllo periodico di tutte le altre attività legate alla gestione rifiuti;
- individuazione delle aree per lo smaltimento (sulla base del piano territoriale di coordinamento sugli assetti generali del territorio di cui all'art. 20 comma 2 D.lgs. 267/00).

Relativamente ai **piani regionali** per la gestione integrata dei rifiuti (art. 199)

- sono approvati o adeguati entro 2 anni dall'entrata in vigore della Parte IV del decreto legislativo e nel frattempo continuano ad applicarsi i piani regionali vigenti (art. 199 comma 7);
- se la regione non provvede, il Ministro dell'ambiente interviene in surroga previa diffida (art. 199 comma 8).

#### *Principali contenuti del piano regionale:*

- condizioni e criteri tecnici per la localizzazione nelle aree per insediamenti produttivi di impianti per la gestione dei rifiuti;
- criteri per assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione;
- prescrizioni contro l'inquinamento del suolo
- criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento;
- iniziative dirette a limitare la produzione di rifiuti e a favorire il recupero, riciclaggio, ecc. (anche mediante accordi di programma).

#### *Principali contenuti del piano per la bonifica delle aree inquinate:*

- ordine di priorità degli interventi
- individuazione siti
- modalità interventi bonifica e risanamento ambientale
- stima oneri finanziari
- modalità smaltimento materiali.

Poiché gli interventi del piano regionale (comma 9) debbono essere attuati nei termini previsti ed in difetto interviene (180 gg.), previa diffida, il Ministro dell'ambiente anche mediante "*commissari ad acta*", si ritiene che la disposizione sia efficace anche nei confronti di mancata attuazione del piano bonifiche in quanto parte integrante del piano regionale.

#### **Comuni** (art. 198)

- parere in ordine all'approvazione regionale dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

Si ricorda che il decreto legislativo entra nel merito delle competenze comunali in materia di titoli abilitativi edilizi per la costruzione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per quanto attiene all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le domande debbono essere presentate alla regione la quale istruisce il relativo procedimento ed in caso di valutazione positiva l'approvazione sostituirà ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e

concessioni, costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 208 comma 3).

### **Art. 208 impianti smaltimento e recupero rifiuti**

La domanda per la realizzazione e gestione di nuovi impianti deve essere presentata alla regione. Se si tratta di un impianto soggetto a VIA alla domanda va allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente.

L'approvazione **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, nonché costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'autorizzazione ha validità decennale ed è rinnovabile.

Nel caso di **impianti mobili** di smaltimento o di recupero (per il settore edile vedi quanto detto al successivo art. 212) la cui attività **non sia limitata** alla riduzione volumetrica ed alla separazione della frazione estranea, l'autorizzazione all'attività è rilasciata dalla regione in cui l'impresa ha la sede legale, mentre l'effettuazione delle singole campagne dovrà essere comunicata alla regione interessata con un preavviso di 60 gg.

Per quanto di diretto interesse del settore edile si sottolinea che nella **definizione di impianti mobili di smaltimento**, ai sensi del comma 15, non dovrebbero essere comprese quelle attrezzature meccaniche che installate su macchine operatrici, ovvero in moduli autonomi provvedano alla riduzione volumetrica ed alla separazione della frazione estranea (es. metallo ecc.).

### **Art. 212 Albo Nazionale Gestori Ambientali**

L'attuale Albo Gestori Rifiuti verrà sostituito (art. 30 D.lgs 22/97), alla sua scadenza (comma 4) dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, articolato tramite il Comitato nazionale e le Sezioni regionali (province autonome). Nella nuova formulazione della disposizione il ruolo dell'Albo è destinato a crescere di importanza, non solo per le nuove sezioni previste, ma anche **perché si viene a sostituire alla Provincia quale organo destinato a ricevere le denunce di inizio attività per le procedure di recupero semplificato (art. 215-216)**.

L'iscrizione è valida 5 anni ed è obbligatoria per lo svolgimento di attività di:

- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
- bonifica dei siti,
- bonifica dei beni contenenti amianto
- commercio ed intermediazione dei rifiuti senza la loro detenzione
- gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi
- gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

È prevista una forma di iscrizione particolare (comma 18) e non una vera e propria categoria mediante **comunicazione** alla Sezione regionale e senza garanzie finanziarie, per le imprese che esercitano l'**attività di raccolta e trasporto di rifiuti non di loro produzione sottoposti a procedure semplificate**, per le imprese che si limitano a trasportare i propri rifiuti. Altrettanto dicasi per le **imprese che svolgono attività di autosmaltimento** (art. 212 comma 24 e art. 215) e

**operazioni di recupero** (art. 212 comma 25 e art. 216), **nonché per i soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma.**

Per le operazioni di autosmaltimento e di recupero l'esercizio delle operazioni può iniziare 90 giorni dopo la **comunicazione** alla Sezione Regionale dell'Albo.

**Per le autorizzazioni di cui all'art. 33 del D.lgs. 22/97 restano valide, sino alla scadenza come indicato all'art. 216 comma 15, le comunicazioni effettuate alla Provincia.**

Le imprese che effettuano attività di **bonifica dei siti e bonifica dei siti/beni contenenti amianto** dovranno prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento (da determinare con un decreto ministeriale, vedi comma 11). Le garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per quelle certificate UNI EN ISO 14001(comma 9).

#### *Regime transitorio*

Con un decreto interministeriale, da emanare entro 90 gg dall'entrata in vigore della Parte IV del Decreto legislativo, saranno definiti i requisiti per l'iscrizione all'Albo, i diritti annuali di iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie ecc.

Si ricorda, come detto, che ai sensi del comma 4 l'Albo Gestori Rifiuti continuerà ad operare sino alla sua naturale scadenza e conseguentemente, anche per effetto del comma 10 ultimo periodo, fino all'emanazione delle nuove disposizioni regolamentari, avranno efficacia le attuali regole per l'iscrizione dell'Albo Gestori Rifiuti e pertanto le richieste di iscrizione/comunicazione dovranno essere presentate alla sezione regionale dell'Albo Gestori Rifiuti.

#### **Art. 212 comma 8 trasporto rifiuti**

In via preliminare si sottolinea che il trasporto di materie prime e secondarie (MPS), di materiali che hanno le caratteristiche delle MPS senza necessità di operazioni di trattamento non è soggetto alla normativa sui rifiuti salvo che colui che le trasporta non se ne disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene (art. 181 n. 14).

Si ricorda che le imprese edili, ai sensi della normativa sino ad oggi vigente, hanno trasportato con veicoli muniti di licenza al trasporto in conto proprio (se prevista) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione senza particolari formalità (eccetto il formulario ecc.), mentre invece per il trasporto in proprio dei rifiuti pericolosi (oltre i 30 kg/lt/giorno) era necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti.

L'art. 212 comma 8 reca, come anticipato, la novità fondamentale della previsione dell'**obbligo di iscrizione all'Albo** Nazionale dei Gestori Ambientali (che sostituisce l'Albo gestori rifiuti), in un'apposita sezione, **per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** (come "**attività ordinaria e regolare**") o pericolosi entro i 30 kg/lt/giorno.

Ciò è conseguente alla Sentenza 9 giugno 2005 della Corte di Giustizia Europea e l'ANCE si è attivata affinché l'adeguamento normativo avvenisse secondo regole il più possibile semplificate e solo formali.

Per iscriversi sarà necessario (comma 8):

- presentare una comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientale;
- corrispondere un **diritto annuale** di iscrizione pari a 50,00€.

Non sarà richiesta alcuna attestazione circa:

- capacità finanziaria,
- idoneità tecnica,
- nomina responsabile tecnico.

La nuova normativa, in assenza di una specifica previsione, si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Per altro questa tesi interpretativa non è unanime in quanto l'art. 195 comma 2 *lett. i)* attribuisce allo Stato la regolamentazione del trasporto dei rifiuti. Se da un lato è vero che il trasporto di rifiuti in conto terzi è già comunque regolamentato e che ai sensi dell'art. 265 comma 1 restano in vigore le relative norme tecniche e regolamentari, è altrettanto vero che la fattispecie del trasporto in conto proprio dei rifiuti è del tutto innovativa e non vi sono specifiche disposizioni. Infatti oltre ai citati riferimenti dell'art. 212 comma 8 nel decreto legislativo non se ne rinvengono altri.

Altro elemento che induce alla cautela circa l'immediata operatività dell'obbligo di iscrizione è quello relativo alla prassi sino ad ora seguita dall'Albo gestori rifiuti. Infatti, tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione alle varie categorie debbono seguire un iter approvato dallo stesso Comitato (moduli di adesione ecc..) che non è stato ancora definito e che, anche se individuato nei 15 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non è ipotizzabile che possa essere rispettato dalle imprese già dal sedicesimo giorno e cioè dal primo giorno di entrata in vigore dello stesso decreto.

Un ulteriore aspetto da tenere presente è relativo alla circostanza che sino ad oggi l'Albo gestori di rifiuti ha assunto specifiche delibere su ogni istanza presentata dalle imprese e tale linea è confermata anche dall'art. 212 comma 17. Infatti alle domande di iscrizione ed agli atti di competenza dell'Albo non si applica la disciplina della DIA prevista dagli art. 19 e 20 della legge 241/90, fatti salvi casi per cui è stata espressamente ammessa (art. 214 comma 9; art. 215 comma 1; art. 216 comma 1). Nel caso di trasporto di rifiuti in conto proprio ciò non è espressamente richiamato pur trattandosi di una semplice "comunicazione" .

L'obbligo di iscrizione per il trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi sino a 30 Kg/lt/giorno in conto proprio fa sorgere un altro problema di natura interpretativa a cui per il momento, non si è in grado di dare una risposta certa.

Infatti le attività di trasporto in conto terzi di rifiuti sono soggette alla compilazione non solo del formulario, ma anche del registro di carico e scarico da parte del trasportatore (art. 190 e 193) in quanto soggetto **professionale** (art. 189 n. 3) iscritto all'Albo Gestori Rifiuti (Albo Gestori Ambientali).

Considerato che il trasporto di rifiuti in conto proprio rientra nella definizione complessiva di "trasporto di rifiuti", in presenza dell'indicazione dell'art. 212 comma 8 e cioè "raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, ecc.", si potrebbe ritenere necessaria la compilazione non solo del formulario, ma anche del registro di carico e scarico (e del MUD).

Tutto ciò nonostante si sia in presenza di una tipologia di trasporto che l'art. 212 comma 8 qualifica sì come "ordinaria e regolare", ma che ai sensi della legge 298/74 (che regola il trasporto in conto proprio in generale) è un'attività complementare a quella svolta dall'impresa e quindi non principale.

Pertanto solo una volta che saranno definite le procedure per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali potrà essere chiarita anche la questione dell'obbligo o meno alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Infine si ricorda che **nel caso di trasporto di rifiuti speciali eseguito da soggetti diversi dall'impresa produttrice è comunque necessario che il trasporto sia eseguito/affidato ad un soggetto iscritto all'Albo Gestori Rifiuti** (ora Albo Gestori Ambientali).

*Sanzioni:*

chiunque effettua un trasporto non autorizzato è punito con:

- la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;
- la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'aumento da 2.600,00 a 26.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.

### **Art. 214 - 215 - 216 procedure semplificate (art. 31-33 D.lgs 22/97)**

*Parte generale*

Con appositi decreti saranno individuati:

- i rifiuti non pericolosi;
- le quantità e le attività di smaltimento ammesse alle procedure semplificate tramite comunicazione di inizio attività.

Con appositi decreti saranno adottate le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni per l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuata dal produttore nel luogo di produzione e le attività di recupero (Allegato C) sottoposte alle procedure semplificate.

Queste indicazioni potranno essere assunte anche nell'ambito degli accordi di programma previsti dagli art. 206 e 181.

Il comma 5 richiama espressamente la vigenza degli attuali Decreti 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 che regolamentano le attività di recupero. Per altro la Corte di Giustizia europea (sentenza 7 ottobre 2004) ha stabilito che l'Italia, non avendo fissato le quantità massime per tipologie di rifiuti che possono essere oggetto di recupero semplificato, è venuta meno ad una serie di obblighi comunitari. In conseguenza di tale pronunciamento il Ministero dell'ambiente aveva predisposto un nuovo schema di decreto, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nell'autunno scorso, che non è stato ancora emanato e che avrebbe dovuto sostituire parzialmente il Decreto 5 febbraio 1998.

Alle domande per l'autosmaltimento ed il recupero, come indicato all'art. 214 comma 9, si applica la dichiarazione di inizio attività prevista dagli artt. 19-20 della legge 241/90 a condizione che siano:

- decorsi 90 gg. (e non 30 come previsto dalla legge 241/90) **dalla comunicazione che dovrà essere effettuata alla Sezione Regionale dell'Albo gestori ambientali (e non più alla provincia);**
- rispettate le condizioni tecniche indicate all'art. 214 (in attesa dell'emanazione degli specifici decreti il riferimento da adottare è quello del Decreto 5 febbraio 1998).

L'attività potrà essere intrapresa decorso appunto il termine di 90 gg. dalla comunicazione indipendentemente dall'eventuale provvedimento di accoglimento della comunicazione da parte della sezione regionale dell'Albo.

L'inizio dell'attività è comunque subordinato al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche individuate all'art. 216 commi 1-2-3, che a sua volta rinvia all'art. 214 comma 1-2-3. In assenza di tali norme tecniche si continueranno ad applicare, come già ricordato ed indicato all'art. 214 comma 5, i decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161.

#### **Autosmaltimento (art. 215)**

Le operazioni sono **relative a rifiuti non pericolosi smaltiti sul luogo di produzione**.

Anche in questo caso è previsto il ricorso alla denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19-20 della legge 241/90, ma con un termine di **90 gg.** (e non di 30 come previsto dall'art. 19 comma 2 della legge 241). Le norme tecniche da adottare sono quelle che saranno emanate ai sensi dell'art. 214 commi 1-2-3- ovvero ai sensi dell'art. 214 comma 5.

Le imprese che effettuano la comunicazione per le attività di autosmaltimento sono iscritte in un apposito registro presso la Sezione regionale dell'Albo.

La comunicazione dovrà essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di sostanziale modifica delle operazioni di autosmaltimento.

#### **Operazioni di recupero (art. 216)**

Anche in questo caso l'inizio dell'attività è assoggettata a denuncia di inizio attività ai sensi della legge 241/90 con il termine di 90 gg. anziché di 30 gg.

Alla comunicazione andrà allegata una relazione che attesti:

- il rispetto delle prescrizioni tecniche (al riguardo vedi quanto detto a commento degli artt. 214 e 215). **La comunicazione deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale dell'Albo** (e non più alla Provincia);
- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- la capacità di recupero ed il ciclo di trattamento;
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

Oggetto delle operazioni di recupero sono sia i rifiuti non pericolosi che quelli pericolosi. In attesa degli specifici provvedimenti ministeriali valgono le disposizioni del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 come indicato all'art. 214 comma 5.

Nell'ambito delle emanande norme tecniche saranno individuate le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero (R1-R9, Allegato C) nonché le modalità di stoccaggio ed i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati al recupero.

La **comunicazione dovrà essere rinnovata ogni cinque anni** e comunque ogni qualvolta vi sia una modifica sostanziale dell'attività.

L'aspetto maggiormente innovativo della disposizione, per il quale occorrerà verificare i riflessi per il settore edile, è contenuto al comma 9 nel quale è previsto che entro 60 gg. dall'entrata in vigore della Parte IV siano individuati una serie di rifiuti non pericolosi utilizzati nei processi dei settori produttivi per i quali si adotteranno "regole di gestione" particolari (comma 10: responsabilità del detentore, MUD, registro di carico e scarico, formulario).

Sino all'emanazione di tali decreti si continuerà comunque ad applicare l'attuale normativa ed in particolare i Decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161.

### **Art. 227 amianto**

Nulla è innovato dal punto di vista normativo per i prodotti contenenti amianto.

Per il recupero valgono, in quanto espressamente richiamate, le indicazioni del D.M. 29 luglio 2004 n. 248.

La bonifica dei beni contenenti amianto dovrà essere svolta da un soggetto iscritto nell'apposita categoria dell'Albo Gestori Ambientali (art. 212 n. 5) attualmente Albo Gestori Rifiuti.

### **Art. 230 cantieri mobili**

*Infrastrutture a rete (comma 1)*

La disposizione è finalizzata a garantire una migliore operatività nella gestione dei rifiuti provenienti dai cantieri di manutenzione delle infrastrutture a rete (linee elettriche, telefoniche, ferroviarie, ecc.).

**Il luogo di produzione dei rifiuti** può coincidere con:

- il cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- la sede locale del gestore dell'infrastruttura interessata alla manutenzione;
- il luogo di concentrazione dove viene portato il materiale tolto d'opera per la valutazione tecnica finalizzata all'eventuale riutilizzo.

Poiché nella prassi contrattuale di tali tipologie di lavori è spesso previsto che l'appaltatore effettui una selezione dei materiali eventualmente riutilizzabili, è stata espressamente inserita nella norma la fattispecie della valutazione tecnica da parte del gestore sul materiale tolto d'opera da compiersi entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori. Pertanto sino a quando questo adempimento non è stato effettuato **i materiali tolti d'opera non saranno considerati come rifiuti**.

Per questo tipo di attività i registri di carico e scarico potranno essere conservati anche sul luogo di produzione dei rifiuti, come definito al comma 1.

*Rifiuti da fognature (comma 2)*

I rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle fognature formeranno oggetto di una specifico decreto e comunque si considerano come prodotti presso la sede o il domicilio del manutentore.

### **Art. 238 tariffa per la gestione dei rifiuti urbani**

Sotto il profilo fiscale, l'art. 238 del Decreto legislativo prevede l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che andrà a sostituire, non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi, la cosiddetta "tariffa Ronchi" che attualmente può essere adottata in via sperimentale dai Comuni, in luogo della TARSU, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 22/1997.

La nuova tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e comprende anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche (indicati nell'art.13 del D.Lgs. 36/2003).

### Soggetti passivi

Risultano obbligati al pagamento della nuova tariffa tutti i soggetti proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte (ad eccezione di quelle accessorie o pertinenziali agli stessi locali), a qualsiasi uso adibiti, che producano rifiuti urbani.

Come previsto per l'attuale "tariffa Ronchi", quindi, il presupposto applicativo è costituito dal possesso, o dalla detenzione, di locali nei quali si producono rifiuti urbani.

Al riguardo, è da segnalare che, ai sensi dell'art. 195, comma 2, *lett.e*), del decreto legislativo, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, non possono di norma essere assimilati ai rifiuti urbani. Per questi, quindi, la nuova tariffa non dovrebbe trovare applicazione, tenuto conto che la stessa è collegata allo smaltimento dei soli rifiuti urbani.

Restano, invece, assoggettati alla nuova tariffa i rifiuti prodotti, tra l'altro, negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Inoltre, allo Stato è demandato il potere di determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali prodotti da enti o imprese esercitate su:

- aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- aree con superficie non superiore a 250 metri quadri, nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

In questi casi, quindi, l'assoggettabilità alla nuova tariffa dipenderà, in sostanza, dall'eventuale assimilazione dei rifiuti speciali ivi prodotti a quelli urbani.

### ➤ Determinazione della nuova tariffa

Circa la determinazione della nuova tariffa, il citato art. 238 stabilisce, in via generale, che la stessa debba essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dei locali, in relazione alla tipologia dell'attività svolta.

La novità rispetto all'attuale tariffa è costituita dal fatto che l'importo dovuto sarà determinato anche in base a specifici parametri che dovranno tenere conto, tra l'altro, di indici reddituali, articolati per fasce di utenza e territoriali.

In ogni caso, come per quella attuale, anche la nuova tariffa sarà sostanzialmente composta da una quota fissa, determinata in funzione ai costi sostenuti per gli investimenti, ed una quota variabile, rapportata invece alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I criteri generali da applicare per la determinazione della tariffa saranno, comunque, determinati con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Sulla base di tale regolamento, poi, la tariffa dovrà essere determinata, entro tre mesi dall'emanazione di quest'ultimo, dalle Autorità d'ambito (e non più dai Comuni, come invece previsto per l'attuale tariffa) e dovrà essere applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione.

E' previsto, inoltre, che, entro quattro anni dall'emanazione del regolamento attuativo, dovrà essere gradualmente assicurata, mediante l'applicazione della nuova tariffa, l'integrale copertura dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti urbani.

Sempre nell'ambito della determinazione dell'importo dovuto, viene poi prevista la possibilità di introdurre agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, da documentare ed accertare.

Infine, è confermata, anche per la nuova tariffa, la possibilità di ottenere riduzioni proporzionate alle quantità di rifiuti avviati al recupero dallo stesso produttore, che devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei medesimi rifiuti.

➤ Abrogazione della “tariffa Ronchi” ed entrata in vigore della nuova tariffa

Lo stesso art. 238 prevede, al comma 1, l'abrogazione della cosiddetta “tariffa Ronchi” che, come detto, poteva essere adottata dai Comuni in via sperimentale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 22/1997, in sostituzione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal D.Lgs. 507/1993).

Tuttavia, il successivo comma 11, stabilisce che, sino a quando non sarà emanato il regolamento che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.

Ciò implica che, sino a quando non sarà completato il processo necessario a rendere operativa la nuova tariffa, continua comunque ad applicarsi la “tariffa Ronchi” (laddove istituita) e, quindi, i

## **Bonifica siti inquinati**

Il Titolo V della Parte IV, in attuazione della delega ambientale, contiene la disciplina relativa alla “Bonifica dei siti contaminati”. In particolare la norma tende a riordinare e coordinare le disposizioni vigenti, prefigurando procedure semplificate per la realizzazione degli interventi necessari in presenza di eventi in grado di contaminare un sito. Peraltro, occorre sottolineare come le procedure delineate siano soprattutto tese ad eliminare situazioni di rischio soprattutto per fattispecie relative a siti in cui sono ancora in corso attività produttive.

### **Definizioni (art. 240):**

L'articolo 240 contiene le principali definizioni ai fini dell'applicazione del Titolo V della Parte IV, se ne riportano alcune di maggiore interesse per le imprese edili:

**Sito:** l'area o porzione di territorio geograficamente definita - intesa come suolo, sottosuolo ed acque sotterranee - e comprensiva di eventuali impianti e strutture edilizie.

Il sito può essere:

- 1) contaminato: quando presenta valori di concentrazione delle sostanze inquinanti superiori ai valori di concentrazione soglia di rischio.
- 2) potenzialmente contaminato: quando presenta uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ma deve essere ancora sottoposto alle operazioni di caratterizzazione ed analisi del rischio che consentano di determinare se sono stati superati anche i valori di concentrazione soglia di rischio.
- 3) non contaminato: quando la contaminazione rilevata è inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, o anche se superiore è comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, stabiliti con la procedura di analisi di rischio.

**Bonifica:** l'insieme degli interventi volti ad eliminare o ridurre le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

**Messa in sicurezza:** interventi volti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente. In particolare la norma ne prevede tre tipologie:

- messa in sicurezza permanente: gli interventi volti ad eliminare in modo permanente le fonti inquinanti, garantendo un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente. Si sottolinea che in tali casi occorre predisporre appositi piani di monitoraggio e controllo, nonché **limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici**;
- messa in sicurezza operativa: gli interventi eseguiti su siti con attività in esercizio e volti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica, da effettuarsi una volta che è cessata l'attività. Si sottolinea che in tali casi occorre predisporre idonei piani di monitoraggio e controllo per verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

- *messa in sicurezza d'emergenza*: gli interventi immediati o a breve termine per far fronte ad eventi di contaminazione in condizione di emergenza ( art. 240 comma 1 *lett. t* ), in attesa di ulteriori operazioni di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente.

**Misure di riparazione**: le azioni dirette a riparare, risanare, sostituire o fornire un'alternativa equivalente a risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati.

**Ripristino e ripristino ambientale**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche a completamento di operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente. Tali interventi consentono di recuperare il sito **all'effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, nonché per ulteriori destinazioni d'uso future migliorative rispetto a quelle previste dal piano vigente.**

**Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**: i livelli di contaminazione al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito-specifica. Per l'individuazione di tali valori di contaminazione occorre far riferimento all'Allegato 5 alla Parte IV del presente decreto, dove sono suddivisi in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.

**Concentrazioni soglia di rischio (CSR)**: i livelli di contaminazione il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Tali valori sono determinati caso per caso attraverso l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica;

**Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica**: analizza gli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze contaminate. I criteri necessari per la redazione di tale analisi sono individuati nell'Allegato 1 alla Parte IV del presente decreto.

**Sito dismesso**: un sito in cui sono cessate le attività produttive intese in senso lato.

**Sito con attività in esercizio**: un sito nel quale sono in esercizio attività produttive industriali o commerciali, comprese le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie.

## **Procedure operative ed amministrative (art. 242)**

La norma delinea una serie di procedure che devono essere eseguite in presenza di un evento in grado di contaminare il sito, tese ad evitare danni all'ambiente e alle persone.

Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso vengano individuate contaminazioni pregresse del sito.

### *Obblighi del responsabile dell'inquinamento:*

La procedura delineata nella norma riguarda soprattutto siti nei quali è in corso un'attività produttiva infatti:

- 1) entro 24 ore dal verificarsi dell'evento deve attuare le necessarie misure di prevenzione e darne comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, nonché al prefetto della provincia territorialmente competenti (comma 1);
- 2) attuate le misure di prevenzione deve svolgere un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento (comma 2);

- 3) Se non è stato superato il livello di concentrazione soglia di contaminazione (CSC):
- deve provvedere al ripristino della zona ed informarne il comune e la provincia territorialmente competenti, con apposita autocertificazione, che conclude il procedimento (comma 2);
- 4) Se è stato superato il livello di concentrazione soglia di contaminazione (CSC):
- Il responsabile deve informare immediatamente il comune e la provincia territorialmente competenti, descrivendo le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate (comma 3);
  - entro trenta giorni deve presentare al comune, provincia e regione il **piano di caratterizzazione**, i cui criteri generali sono riportati nell'Allegato 2 alla Parte IV del presente decreto (comma 3);
  - la regione entro trenta giorni, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. **L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione (comma 3);**
  - eseguita la caratterizzazione il responsabile deve applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio ed inviarne i risultati alla Regione entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione (comma 4);
  - la Regione, convocata la conferenza di servizi, approva il documento di analisi del rischio entro 60 giorni dalla ricezione (comma 4);
- 5) Se dall'analisi del rischio risulta che la concentrazione di contaminanti è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR):
- la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento, dichiara concluso il procedimento. In tal caso può prescrivere un monitoraggio sul sito, ed il responsabile dovrà allora inviare entro 60 giorni alla provincia e regione competente il piano stesso (comma 5);
  - entro trenta giorni dal ricevimento la regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio (comma 6);
- 6) Se dall'analisi di rischio risulta che la concentrazione di contaminanti è superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
- il responsabile entro 6 mesi dall'approvazione dell'analisi deve sottoporre alla regione il progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza e ove necessario le altre misure di riparazione e ripristino ambientale (comma 7);
  - la Regione, acquisito il parere del comune e della provincia, con apposita conferenza di servizi e sentito il responsabile dell'inquinamento approva il progetto con eventuali

integrazioni entro 60 giorni. Tale termine può essere sospeso (assegnando un “congruo termine per l’adempimento”) una sola volta per la richiesta, debitamente motivata, di integrazioni documentali o approfondimenti del progetto ed il termine decorrerà, in questo caso, dalla data di presentazione del progetto integrato (comma 7);

- il provvedimento di approvazione del progetto deve contenere l’indicazione dei tempi di esecuzione e l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate a favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi (comma7);
- l’autorizzazione della regione **costituisce variante urbanistica** e comporta dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza; inoltre, ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti necessari per l’attuazione del progetto di bonifica, tale autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente - ad esempio - quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale o alla gestione di terre e rocce da scavo (comma7).

Se gli interventi riguardano siti con attività in esercizio la Regione, in sede di approvazione del progetto, deve assicurare che gli stessi siano compatibili con la prosecuzione dell’attività (comma 10).

Le indagini ed attività istruttorie in tutte le procedure di bonifica sono svolte dalla provincia che si avvale, a tal fine, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e coordinandosi con le altre amministrazioni (comma 12).

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. Viene delineata in tal modo una procedura semplificata che dovrebbe garantire maggiore trasparenza e che si ritiene possa essere applicata anche agli interventi di bonifica per aree industriali dismesse (comma 13).

Il certificato di avvenuta bonifica è rilasciato dalla provincia entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di adozione del progetto o in caso di sua inadempienza dalla regione.

Sono, inoltre, indicati i criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili (Allegato 3 alla Parte IV).

Si ricorda che l’attività di bonifica deve essere eseguita da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del presente decreto legislativo.

In particolare, nel caso in cui l’attività sia svolta da un’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti, questa dovrà essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e di bonifica dei siti di cui all’Albo Gestori Ambientali (art. 212) e nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale di cui all’Allegato A del regolamento di cui al DPR 34/2000 (art. 183, comma 1, *lett. v*).

La **caratterizzazione** è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione, messa in sicurezza e bonifica del sito. In particolare nella definizione

dei punti di indagine si terrà conto della diversità tra aree dismesse e/o libere da impianti ed aree occupate da impianti.

I criteri generali per la **caratterizzazione** dei siti contaminati sono contenuti nell'**Allegato 2** alla Parte IV del decreto.

In particolare il processo è costituito dalle seguenti fasi:

1. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
2. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
3. esecuzione del piano di indagini e delle eventuali integrative necessarie;
4. elaborazione dei risultati delle indagini;
5. elaborazione del Modello Concettuale Definitivo, attraverso il quale si rappresenta l'interazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo e l'ambiente naturale e costruito;
6. identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili calcolati con l'analisi di rischio.

Non appena il piano di indagini è approvato da parte dell'Autorità competente, possono iniziare le operazioni di caratterizzazione. Il Piano di indagini deve contenere la dettagliata descrizione delle attività che devono essere svolte in campo e in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito.

Per selezionare le sostanze inquinanti occorre eseguire:

- a. esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito per definire un "set standard" di analiti applicabile alle aree di interesse;
- b. esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale pericolosità delle sostanze individuate nel set standard per eseguire solo su queste la caratterizzazione completa di laboratorio.

Il Piano di indagini deve descrivere dettagliatamente le procedure di campionamento e le modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, che una volta approvate costituiscono l'unico protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito. Ogni campione è suddiviso in due aliquote, una per l'analisi eseguita dai privati e l'altra a disposizione dell'ente di controllo.

Tutte le operazioni svolte per il campionamento e per le analisi di laboratorio devono essere documentate con verbali quotidiani. Deve, altresì, essere redatto un elenco in cui vanno annotati e descritti i materiali e le principali attrezzature utilizzate.

Se dalle indagini eseguite risulta che non sono stati superati i valori di concentrazione soglia di contaminazione, deve essere predisposto il Modello Concettuale definitivo ed il procedimento si conclude con la sua approvazione da parte dell'Autorità Competente.

Se invece dalle indagini risulta che sono stati superati i valori di concentrazione soglia di contaminazione occorre procedere all'analisi di rischio sito specifica per identificare i livelli di

concentrazione accettabili, sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza o di bonifica.

Si sottolinea, altresì, che nel caso di siti con attività in esercizio, il Modello Concettuale Definitivo dovrà includere anche tutte le informazioni necessarie per stabilire le priorità di intervento e la messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo.

### **Obblighi di intervento e notifica da parte dei soggetti non responsabili (art. 245)**

La norma prevede che le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino possano essere avviate anche da soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento.

In particolare il proprietario o il gestore dell'area rilevato il superamento o il pericolo concreto del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti e attuare la procedura di cui all'art. 242.

Viene inoltre previsto che qualora il responsabile non effettui gli interventi di bonifica questi possano essere attuati dal proprietario o da qualunque altro soggetto interessato.

La decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della Parte IV del presente decreto verrà definito dalla regione competente in base alla pericolosità del sito, sulla base del piano regionale delle bonifiche.

### **Accordi di programma (art. 246)**

La norma prevede che i soggetti responsabili o quelli comunque interessati possano stipulare, con le amministrazioni competenti, accordi di programma per definire le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi di bonifica.

#### Quando vanno stipulati:

- 1) entro 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi del rischio;
- 2) entro 12 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio se uno stesso soggetto deve effettuare, contestualmente, interventi di bonifica di più siti che interessano diverse regioni;
- 3) entro 18 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio in caso di più interessati alla bonifica di un unico sito di interesse nazionale o un soggetto tenuto o intenzionato a bonificare più siti dislocati su tutto il territorio nazionale. In tali casi l'accordo va stipulato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

### **Controlli (art. 248)**

La provincia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) sono competenti ad effettuare i controlli di conformità degli interventi realizzati rispetto ai progetti approvati previsti dalla procedura di cui all'art. 242.

Compete alla provincia, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA, rilasciare la certificazione di avvenuto completamento degli interventi, che costituisce, tra l'altro, titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7.

Peraltro, non sono indicati i termini entro cui l'ARPA deve redigere tale relazione tecnica e la provincia è tenuta a rilasciare la certificazione dell'avvenuta bonifica.

### **La procedura per le aree di ridotte dimensioni ( art. 249)**

L'art. 249 prevede una procedura semplificata, descritta nell'Allegato 4 alla Parte quarta del presente decreto, in caso di contaminazione di aree di ridotte dimensioni, la cui superficie non sia superiore a 1000 metri quadri.

In particolare, in caso di superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione:

- 1) il responsabile deve darne comunicazione al comune, provincia e regione territorialmente competenti ed attuare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza;
- 2) se i valori di contaminazione ritornano sotto alle CSC:
  - entro trenta giorni, il soggetto responsabile aggiorna la comunicazione di cui sopra, descrivendo gli interventi effettuati, con eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino.
- 3) se i valori di contaminazione non ritornano sotto alla CSC il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:
  - bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli della CSC, senza effettuare l'analisi di rischio;
  - bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli della CSR, effettuando l'analisi di rischio;
  - in entrambi i casi dovrà predisporre un unico progetto di bonifica che dovrà essere approvato dalle autorità competenti entro 60 giorni dalla presentazione e prima degli interventi stessi.
- 4) in caso di contaminazione della falda, il responsabile deve presentare un progetto di bonifica alle autorità competenti. Il progetto va presentato entro il mese di novembre ( non si rinviene la giustificazione di tale termine) e deve essere approvato dalle autorità entro 60 giorni.
- 5) Per la caratterizzazione del sito, con un numero minimo di tre perforazioni, valgono le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte IV del presente decreto.

### **Bonifica da parte dell'amministrazione (art. 250)**

Qualora il soggetto responsabile della contaminazione o il proprietario del sito non siano individuabili o non provvedano ad effettuare gli interventi previsti in caso di contaminazione, tali interventi saranno realizzati d'ufficio dal comune competente, o in caso di sua inadempienza dalla regione interessata. Al fine di compiere tali operazioni l'amministrazione comunale o regionale può avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica.

### **Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare (art. 251)**

Le regioni sono tenute a predisporre un'anagrafe dei siti da bonificare sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT).

L'anagrafe deve contenere:

- 1) elenco dei siti sottoposti a bonifica e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati sugli stessi;
- 2) individuazione dei soggetti tenuti ad effettuare la bonifica;
- 3) enti pubblici di cui la regione intende avvalersi in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

Il superamento delle concentrazioni di rischio a seguito dell'analisi di rischio sito-specifica, deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica, dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune.

### **Siti di interesse nazionale (art. 252)**

Sono individuati con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate secondo i seguenti criteri (comma 2):

1. gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
2. la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004;
3. deve risultare un rischio sanitario ed ambientale particolarmente elevato;
4. deve essere rilevante l'impatto socio economico;
5. vi deve essere un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
6. devono essere interessati siti compresi nel territorio di più regioni.

La norma, peraltro, prevede che ai fini della perimetrazione del sito siano sentiti i comuni, le province e le regioni interessate, nonché i responsabili e i proprietari delle aree interessate (comma 3).

La procedura di bonifica è di competenza del **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio**, sentito il Ministero delle attività produttive (comma 4).

Qualora il responsabile o il proprietario del sito non provvedano a realizzare gli interventi necessari questi sono predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ( comma 5).

L'autorizzazione del progetto costituisce **variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità di urgenza**; inoltre, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente ( comma 6).

In caso di opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto comprende anche questa (comma 7).

Su richiesta dell'interessato il Ministero può autorizzare l'avvio dei lavori in via provvisoria (comma 8).

Peraltro, contrariamente alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 e dal D.M. n. 471/1999, non vengono definite dettagliatamente le competenze del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio relative alla procedura per l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti di interesse nazionale.

Si ricorda, altresì, che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 comma 434-436 ((Legge finanziaria 2006) prevede una particolare procedura mirata per la bonifica dei siti di interesse nazionale nei quali sono in atto procedure fallimentari attraverso accordi di programmi sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, Regione, Provincia e Comuni interessati. Nell'accordo sono individuate le destinazioni d'uso delle aree anche in variante agli strumenti urbanistici, gli interventi da effettuare, gli impegni dei soggetti partecipanti all'accordo, il piano di sviluppo e di riconversione, nonché le modalità per l'individuazione del soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

### **Oneri reali e privilegi speciali (art. 253)**

Qualora gli interventi di bonifica siano effettuati dall'amministrazione, questi costituiscono onere reale sul sito, che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree, ai sensi dell'art. 2748 del codice civile.

Il privilegio non può essere fatto valere nei confronti del proprietario incolpevole, a meno che non intervenga un provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di individuare il responsabile.

È previsto, peraltro, che il proprietario non responsabile possa essere tenuto, sulla base di provvedimento motivato, a rimborsare le spese degli interventi soltanto nei limiti del valore di mercato del sito interessato.

## **Entrata in vigore**

Mentre per la Parte II (VIA –VAS – IPPC) l'art. 52 comma 1 individua la data di entrata in vigore nel centovesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la **Parte IV** non vi sono espresse indicazioni e quindi **entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione**.

Per altro l'art. 265, comma 1 prevede che le norme regolamentari e tecniche relative alla gestione dei rifiuti (cioè tutti i vari decreti ministeriali ecc. emanati nel tempo) emanate in attuazione del D.lgs. 22/97 e della altre leggi abrogate, restino in vigore, al fine di evitare vuoti normativi o meglio regolamentari, sino a quando non saranno emanati i decreti previsti dalla Parte IV.

Inoltre rimangono in vigore tutti quei provvedimenti regolamentari espressamente richiamati nei singoli articoli.

Si ricorda che la legge delega n. 308/04, all'art. 1 comma 2, stabilisce che i decreti ed i regolamenti attuativi debbono essere adottati entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che, comunque, per alcuni singoli articoli, individua termini inferiori.

## **ALLEGATO 5 - Tabella 1**

### **Concentrazione limiti di inquinanti**

Nell'ambito degli Allegati al Decreto legislativo si è compiuto un primo riordino delle varie disposizioni tecniche complementari, ma necessarie per l'applicazione della Parte IV del Decreto.

In linea generale si è optato per una conferma di quanto sino ad oggi previsto fatte salve alcune minime modifiche.

Tra queste è opportuno richiamare l'attenzione sull'Allegato 5 - Tabella 1: "*Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo ecc. in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti*" che modifica la corrispondente tabella del Decreto Ministeriale 471/99.

Nella Tabella vengono individuate non solo alcune nuove tipologie di inquinanti, ma soprattutto viene aggiornata la concentrazione ammessa per il PCB che sale da 0,001 a 0,6 mg kg per i siti ad uso residenziale, ovvero a verde pubblico e rimane confermato a 5 mg kg per i siti ad uso commerciale ed industriale.

Si tratta di una modifica importante, la cui esigenza era stata più volte sostenuta dall'ANCE, che tiene conto della presenza diffusa del PCB non solo in siti inquinati, ma nel fondo naturale dei terreni per effetto dell'inquinamento ambientale.

La nuova concentrazione limite ammessa, determinata anche in base alle esperienze estere, consentirà un più agevole recupero e reimpiego dei terreni contaminati con tali inquinanti.

## **Parte VI - Tutela risarcimento danni ambiente**

La **Parte VI** è dedicata alla **tutela risarcitoria** contro i danni all'ambiente come individuati dalla Direttiva 2004/35/CE e cioè il deterioramento delle condizioni ambientali originarie:

- alle specie ed habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- alle acque intere
- alle acque costiere
- al terreno mediante contaminazione (es. attività industriali e mancata bonifica del sito),

La normativa sul danno ambientale non si applica qualora l'evento si sia verificato per causa di forza maggiore ovvero in alcuni altri casi espressamente indicati dall'art. 303.

Nell'ambito della prevenzione e ripristino ambientale il Decreto, al Titolo II della Parte VI, individua due tipologie comportamentali e cioè:

- azione di prevenzione (prima che l'evento si sia verificato, ma esiste una minaccia imminente);
- ripristino ambientale (quando il danno si è verificato).

In entrambi i casi, se colui il quale ha causato il danno o il pericolo di danno non adotta le necessarie misure, ovvero non può essere individuato, il Ministro dell'ambiente ha la facoltà di intervento, con diritto di rivalsa delle spese. Comunque il responsabile del danno è obbligato al ripristino della situazione preesistente ed al risarcimento patrimoniale nei confronti dello Stato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 311, il Ministro dell'ambiente agisce, anche attraverso la costituzione di parte civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale.